

FC Log S.p.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE
ex D.Lgs. 231/01**

Approvazione Cda Data: 15.12.2017	Consiglio di Amministrazione
--------------------------------------	------------------------------

INDICE

PARTE GENERALE

Glossario dei termini

Capitolo 1 - I riferimenti normativi

- 1.1 Il D.Lgs. 231/2001 - Principi generali
- 1.2 Le fattispecie di reato
- 1.3 L'apparato sanzionatorio
- 1.4 Le vicende modificative della Società
- 1.5 Forme di esonero dalla responsabilità amministrativa della società
- 1.6 Le linee guida elaborate da Confindustria quale base del modello elaborato da FCLog

Capitolo 2 - Descrizione della realtà aziendale. Elementi del modello di *governance* e dell'assetto organizzativo generale della società

- 2.1 Assetto organizzativo generale di FCLog
- 2.2 Il sistema di *governance* e poteri dei soggetti responsabili
- 2.3 Le Aree di operatività aziendale

Capitolo 3 - Modello di organizzazione, gestione e controllo e metodologia seguita per la sua predisposizione

- 3.1 La costruzione del Modello
- 3.2 Analisi dei rischi
- 3.3 Predisposizione del Modello
- 3.4 I Processi Sensibili

Capitolo 4 - Organismo di Vigilanza

- 4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza ("OdV")
- 4.2 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Capitolo 5 - Il sistema disciplinare

- 5.1 Misure nei confronti dei dipendenti
- 5.3 Misure nei confronti degli Amministratori
- 5.4 Misure nei confronti dei Sindaci

Capitolo 6 - La funzione, principi ispiratori e struttura del Modello all'interno di FCLog

- 6.1 Le aree di rischio dell'attività di FCLog
- 6.2 La procedura di adozione del Modello
- 6.3 La diffusione del Modello tra i "portatori di interesse", l'attività formativa e informativa

* * *

PARTE SPECIALE

Parte speciale I - I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. La fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)
2. Processi sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
3. Principi di comportamento e di controllo nelle principali aree di rischio
4. Procedure specifiche nella prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione
5. Le verifiche dell'organismo di vigilanza

Parte Speciale II - I reati societari

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001)
2. Funzione della Parte II
3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari
4. Regole generali
5. Principi di comportamento e procedure specifiche
6. Le verifiche dell'organismo di vigilanza

Parte Speciale III - Delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori

1. Le fattispecie dei delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001)
2. Funzione della Parte Speciale III
3. Processi sensibili in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
4. Documenti recepiti dal Modello
5. Principi di comportamento
6. Procedure specifiche
7. Le verifiche dell'organismo di vigilanza

Parte Speciale IV – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

1. Le fattispecie dei delitti informatici
2. Funzione della Parte speciale IV
3. Processi sensibili in relazione al rispetto delle norme in materia alla sicurezza dei sistemi informativi
4. Regole generali
5. Principi di comportamento e procedure di controllo specifiche
6. Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri loro attribuiti
7. Le verifiche dell'organismo di Controllo

Parte Speciale V – I reati ambientali

1. Le fattispecie dei reati ambientali
2. Funzione della Parte speciale V

3. Processi sensibili nell'ambito dei reati ambientali
4. Principi di comportamento
5. Procedure specifiche
6. Le verifiche dell'Organismo di vigilanza.

Glossario dei termini

Aree sensibili - Partizioni aziendali nell'ambito delle quali vengono svolte attività sensibili.

Attività sensibili - Attività nel cui ambito sussiste il rischio della commissione dei reati previsti dalla normativa di riferimento (D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni).

Azienda - Insieme complessivo dei beni e delle strutture organizzate da FCLog per lo svolgimento del proprio oggetto sociale.

CCNL - Contratto collettivo nazionale del lavoro del 1 gennaio 2010 e s.m. per i dipendenti e/o per i soci lavoratori di società cooperative esercenti attività nel settore del commercio, con almeno 15 dipendenti e/o soci lavoratori

Collaboratori - Soggetti che si affiancano all'Impresa in un rapporto di collaborazione continuata in merito alla distribuzione, promozione e vendita dei suoi prodotti.

Consulenti - Soggetti che esercitano la loro attività in favore dell'Azienda in forza di un rapporto contrattuale.

Decreto - Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Dipendenti - Soggetti legati a FCLog da un rapporto di lavoro subordinato (compresi i dirigenti) o da un rapporto contrattuale allo stesso assimilato.

Documenti - Insieme degli elaborati che concorrono a costituire il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'azienda.

FCLog - S.p.A. con sede legale in P.zza delle Trecciaiuole n. 4 50055 Lastra a Signa (FI), e sedi operative come riportato al punto Capitolo 2.1, iscritta nel Registro delle imprese di Firenze, R.E.A. FI - 547404, P.IVA: 05442740485, società che ha provveduto ad adottare, con deliberazione del CdA, il presente Modello ed avente quale oggetto il noleggio, la movimentazione, il lavaggio, la riparazione e la sanificazione di imballaggi a sponde abbattibili, involucri e supporti per il trasporto di prodotti rientranti o meno nella filiera agro alimentare e di ogni forma, genere e misura; il noleggio ai clienti degli imballaggi, di cui sopra; la ricerca e la progettazione finalizzata all'innovazione e alla sperimentazione nel settore degli imballaggi dell'intero settore e comparto agroalimentare.

Impresa - FCLog.

Linee guida -Linee guida di CONFINDUSTRIA approvate dal Ministero di Giustizia con D.M. 4.12.2003, come da ultimo modificate ed approvate dal Ministero di Grazie e Giustizia in data 21 luglio 2014, nonché successivi aggiornamenti

Mappatura delle aree di rischio - Selezione delle aree aziendali nell'ambito delle quali vengono esercitate attività sensibili.

Modello - Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dagli artt. 6 e 7 del D.lgs. 8

giugno 2001, n. 231.

Normativa di riferimento nazionale - D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni.

Normativa di riferimento dell'Unione Europea - Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 «Tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee», Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 «Lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri»; e Convenzione OCSE del dicembre 1997 «Corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali»; legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001).

OdV - Organismo di Vigilanza previsto dal D.lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sull'osservanza del Modello e di provvedere al suo aggiornamento.

Operazione Sensibile - Segmento di attività che si pone nell'ambito delle Attività sensibili (D.Lgs. 231/2001).

P.A. - organismi, sezioni, uffici della Pubblica Amministrazione statale o locale, con particolare riferimento all'Attività sensibili per la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Partners - Soggetti che affiancano FCLog in un rapporto di collaborazione continuata in merito al *core business* dell'azienda.

Portatori di interesse - I soci della società, i dipendenti e collaboratori, i consulenti, i componenti del Collegio Sindacale e i rappresentanti a qualunque titolo di FCLog (es: procuratori, delegati).

Reati - Novero dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Soci - Soci di FCLog.

Società - FCLog.

Soggetti apicali - Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della FCLog o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.

Successive integrazioni e modificazioni - Legge 23 novembre 2001, n. 49 (art. 25 *bis* del D.Lgs. 231/2001); D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 62 (art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001); Legge 14 gennaio 2003, n. 7 (art. 25 *quater* D.Lgs. 231/2001); legge 11 agosto 2003, n. 228 (art. 25-*quinq*ues del D.Lgs. 231/2001); Legge 16 marzo 2006, n.146; D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (art. 25 *octies* del D.Lgs 231/2001); Legge 18 marzo 2008, n. 48 (art. 24 *bis* del D.Lgs. 231/2001); Legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/2001); Legge 23 luglio 2009, n.99 (artt. 25 *bis*.1 e 25 *novies* del D.Lgs. 231/2001); D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (art. 25

undecies del D.lgs. 231/2001); Legge 6 novembre 2012, n. 190 (integrazione art. 25 e art. 25 – *ter* D.lgs. 231/2001), Legge 22 maggio 2015, n. 68, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

In generale, provvedimenti legislativi che hanno implementato il novero dei reati previsti dall'originale provvedimento che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle imprese (D.Lgs. 231/2001).

PARTE GENERALE

Capitolo 1 – I riferimenti normativi

1.1 II D.Lgs. 231/2001 – Principi generali

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica», entrato in vigore in data 4 luglio 2001, è stato emanato in esecuzione della delega concessa dal Parlamento al Governo di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nel sistema giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa delle società.

L'art. 5, comma 1, statuisce la responsabilità della società qualora determinati reati siano commessi nell'interesse e a vantaggio della società stessa dai seguenti soggetti:

- soggetti che rivestono ruoli di rappresentanza, amministrazione o direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia gestionale e finanziaria, nonché da soggetti che esercitano, anche in via di fatto, la gestione o il controllo della società stessa (amministratori, direttori generali, vice-direttori generali);
- soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti sopra identificati (dipendenti non dirigenti, collaboratori, collaboratori, consulenti ecc.).

Qualora uno dei soggetti sopra elencati ponga in essere un'attività criminosa, rientrando in una delle fattispecie previste dalla normativa di riferimento, alla responsabilità penale del soggetto agente andrà a sommarsi la responsabilità della società nel cui interesse o vantaggio l'attività stessa è stata posta in essere.

1.2 Le fattispecie di reato

Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- reati contro la Pubblica Amministrazione; con la legge 190/12 è stato inserito nell'art. 25 del D.lgs. 231/2001 anche il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità;
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo – l'art. 6 legge 406/2001 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-bis;
- reati societari – il D.Lgs. 61/2002 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-ter; con la legge 190/12 è stato inserito nell'art. 25 – ter del D.lgs. 231/2001 anche il reato di corruzione tra privati;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico – la legge 7/2003 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quater;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, la legge 7/2006 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 quater.1;
- reati contro la libertà individuale – la legge 228/2003 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quinquies;
- abuso di informazioni (cosiddetto *market abuse*, legge 62/2005) - il D.Lgs. 58/1998 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-sexies;
- reati transnazionali, previsti e integrati con legge 146/2006;
- reati derivanti dalla violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (omicidio colposo e lesioni colpose) - il D.Lgs. 123/2007 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001

l'art. 25-*septies*;

- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – il D.Lgs. 231/2007 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 *octies*;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore - la legge 99/2009 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 *novies*;
- reati informatici e trattamento illecito di dati di cui all'art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001 inserito con legge n. 48 del 2008;
- reati di criminalità organizzata – la legge 94/2009 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art 24 – *ter*;
- reati contro l'industria e il commercio – la legge 99/2009 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 *bis.1*;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – la Legge 116/09 ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'art. 25 *decies*;
- reati ambientali – il D.lgs. 121/11 ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'art. 25 *undecies*;
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – il D.lgs. 109/2012 ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'art. 25 *duodecies*.

1.3 L'apparato sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio descritto dal D. Lgs. 231/2001 a fronte del compimento dei reati sopra elencati, si articola nelle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive (applicabili anche qualche misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Possono consistere in:
 1. interdizione dall'esercizio dell'attività;
 2. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 3. divieto di contrarre con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 4. esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 5. divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza in caso di applicazione di una sentenza interdittiva.

i) La Sanzione Amministrativa Pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli artt. 10 e ss. del D. Lgs. n. 231/01, costituisce la sanzione "di base" di necessaria applicazione del cui pagamento risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la

commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549) *“sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione”* (art. 11, comma 2°, D. Lgs. n. 231/01).

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al D. Lgs. n. 231/01, *“Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l’ausilio di consulenti, nella realtà dell’impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente”*.

L’articolo 12, D. Lgs. n. 231/01, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta.

ii) Le Sanzioni Interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/01 sono:

- l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esse si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all’articolo 13, D. Lgs. n. 231/01, di seguito indicate:

- l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione che abbiano commesso il reato a causa di gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti (vale a dire la commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni successivi alla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente);
- in ogni caso, non si procede all’applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell’autore o di terzi e l’Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. Esclude, altresì, l’applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l’Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall’articolo 17, D.Lgs. n. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:
 - i) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - ii) l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - iii) l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra 3 mesi e 2 anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza

indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, “*tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso*” (art. 14, D. Lgs. n. 231/01).

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l’interdizione dell’attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

iii) La Confisca

In merito alla confisca è previsto che il prezzo o il profitto del reato sia sempre confiscato e che, qualora non sia possibile, la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca possa avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

iv) La Pubblicazione della Sentenza di Condanna

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all’affissione nel comune dove l’Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese della società.

1.4 Le vicende modificative della Società

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità della società nel caso di vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

Il principio fondamentale stabilisce che «*dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria*» inflitta all’ente «*risponde soltanto l’ente, con il suo patrimonio o il fondo comune*». La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell’ente collettivo.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle sanzioni pecuniarie inflitte all’ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell’ente oggetto di trasformazione per i debiti dell’ente originario; correlativamente, per le sanzioni interdittive si è stabilito che esse rimangano a carico dell’ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell’ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l’ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i *deficit* organizzativi che avevano reso possibile la commissione del reato. Coerentemente, il Decreto sancisce la regola che, nel caso di «*trasformazione dell’ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto*».

Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono, dunque, irrilevanti per la responsabilità dell’ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all’ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

Per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, il Decreto prevede che l’ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, «*risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione*». Al subentrare dell’ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e, ancor più, all’accorpamento delle relative attività aziendali, comprese quelle nell’ambito delle quali sono stati realizzati gli illeciti, consegue dunque un trasferimento della responsabilità in capo all’ente scaturito dalla fusione.

Per evitare che in questo modo si desse luogo a un’impropria dilatazione della responsabilità, si prevede che, se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell’ente, il giudice debba tenere conto delle condizioni economiche

dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione parziale quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli enti collettivi beneficiari della scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della società scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito: tale limite non opera per gli enti beneficiari a cui sia pervenuto - anche solo in parte - il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Il Decreto regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente. La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunemente a conoscenza.

1.5 Forme di esonero dalla responsabilità amministrativa della società

Introdotta la responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che lo stesso non risponde a titolo di responsabilità amministrativa qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione e Controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

L'adozione del Modello di Organizzazione e Controllo consente, dunque, alla società di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, da parte dell'organo dirigente dell'ente da individuarsi nel Consiglio di Amministrazione, non pare, tuttavia, sufficiente ad escludere *tout court* detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia, al contempo, efficace ed effettivo.

Con riferimento all'efficacia del Modello, il Decreto richiede che esso:

- individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello.

Con riferimento all'effettività del modello, il Decreto richiede:

- la verifica periodica, e, nel caso siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello, o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente, ovvero modifiche legislative, la modifica dello stesso;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal Modello.

1.6 Le Linee guida elaborate da Confindustria quale base del Modello elaborato da FCLog

Nell'elaborazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, di FCLog si sono utilizzate quali metro comparativo e guida operativa le Linee guida emanate da Confindustria, che hanno trovato l'approvazione del Ministero di Grazia e Giustizia.

L'art. 6, comma 3, del Decreto dispone espressamente che i Modelli di Organizzazione e Controllo possano essere adottati sulla base di Codici di comportamento predisposti dalle Associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con gli altri Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei Modelli a prevenire i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Nella definizione del Modello di Organizzazione e Controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi:

- identificazione dei rischi e protocolli;
- adozioni di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati *ex* D.Lgs 231/01 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistemi di controllo di gestione capaci di fornire tempestiva segnalazione dell'insorgere di criticità generali e/o particolari.

Nelle relative Linee Guida, Confindustria precisa, inoltre, che le componenti del sistema di controllo debbano informarsi ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli.

Nella predisposizione del relativo Modello di Organizzazione e Controllo, la società tiene, dunque, conto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida predisposte da Confindustria.

Capitolo 2 – Descrizione della realtà aziendale. Elementi del modello di *governance* e dell'assetto organizzativo generale della società

2.1 Assetto organizzativo generale di FCLog

L'azienda FCLog S.p.a. (di seguito FCLog) deriva dalla CPR Servizi S.p.A., attraverso un cambio di denominazione sociale (marchio) nell'ottobre del 2015. La CPR Servizi fu fondata nel 2004 a Lastra a Signa (FI) operando nei servizi logistici legati al circuito di imballaggi a sponde abbattibili per l'ortofrutta. L'Azienda FCLog è una società per azioni, con sede legale in P.zza delle Trecciaiuole 4 50055 Lastra a Signa (FI), iscritta nel Registro delle imprese di Firenze, R.E.A. FI - 547404, P.IVA: 05442740485, i cui soci sono le aziende CPR System sc e S.I.L.O. S.p.A..

Svolge servizi di movimentazione interna delle merci, carico e scarico ed attività di lavaggio e sanificazione degli imballi con l'ausilio di impianti automatici. L'azienda gestisce tali servizi in stabilimenti dislocati sul territorio nazionale e precisamente: Lastra a Signa (FI), Casei Gerola (PV), Gallo (FE) e Scordia (CT) come centro di deposito.

Per una maggior copertura del territorio, così da rendere ampio il mercato coperto, oltre ai sopracitati insediamenti ne persistono altri che fanno capo a società diverse ed indipendenti, collegate ad FCLog con contratti di servizio vari.

La FCLog è società a Direzione e Coordinamento CPR System, la sua Sede Legale è a Lastra a Signa (FI) in P.zza delle Trecciaiuole 4.

L'azienda esegue servizi di movimentazione, lavaggio, riparazione e sanificazione di imballaggi a sponde abbattibili, involucri e supporti per il trasporto di prodotti rientranti nella filiera agro alimentare. Il principale Cliente è la Cooperativa CPR System, che esercita l'attività di Direzione e Coordinamento.

L'azienda ha per oggetto sociale:

- a) la produzione, la compravendita, il noleggio, la movimentazione, il lavaggio, la riparazione e la sanificazione di imballaggi a sponde abbattibili, involucri e supporti per il trasporto di prodotti rientranti o meno nella filiera agro alimentare e di ogni forma, genere e misura;
- b) il noleggio, ai soci e ai clienti degli imballaggi, di cui al punto a);
- c) la ricerca e la progettazione finalizzata all'innovazione e alla sperimentazione nel settore degli imballaggi dell'intero settore e comparto agroalimentare;
- d) l'acquisto, la cessione, la registrazione, l'ottenimento o la concessione di licenze d'uso di brevetti, marchi ed altre opere dell'ingegno;
- e) la formazione professionale del personale, gestita sia in forma diretta che indiretta ed avente ad oggetto il settore ambientale, agricolo e commerciale, con particolare riferimento alla movimentazione, riparazione, sanificazione oltre che all'innovazione e alla sperimentazione degli imballaggi a sponde abbattibili;
- f) lo sviluppo in Italia e all'estero di un sistema globale e di filiera degli imballaggi;
- g) la raccolta differenziata, lo smaltimento, il riciclaggio e la riutilizzazione di rifiuti secondari e terziari, derivanti dall'utilizzazione degli imballaggi da parte dei soci e dei clienti;
- h) la realizzazione a favore dei soci e dei clienti di tutti i servizi elencati al punto a), oltre a quelli ad essi connessi e/o collegati, anche a mezzo di supporti informatici;
- i) l'offerta di consulenza ai propri soci e/o a terzi clienti al fine di raggiungere lo scopo sociale e per conseguire contributi e/o finanziamenti pubblici e privati;
- j) la gestione e la conduzione di immobili e impianti di proprietà della società e/o di terzi

per il compimento tutte le attività previste dal presente articolo;

k) il compimento di qualsiasi operazione finalizzata o comunque complementare al processo di acquisto e/o di noleggio degli imballaggi a sponde abbattibili, alla ricerca ed alla progettazione nel settore degli imballaggi;

l) tutte le attività previste ai precedenti punti e quelle ad esse connesse e/o collegate potranno essere esercitate direttamente o indirettamente, tramite affidamento in appalto e in subappalto a soggetti terzi. La società potrà acquisire e cedere crediti, compiere qualsiasi operazione mobiliare e immobiliare, commerciale e finanziaria, compresa la possibilità di prestare avalli, fidejussioni e garanzie reali anche nell'interesse di terzi, comunque necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese e società o enti.

Gli imballaggi gestiti, di proprietà della CPR System e/o dei suoi Soci, sono costituiti da pallet, minibins, cassette in plastica riutilizzabili a sponde abbattibili.

Nell'espletamento della propria attività la Società FCLog si avvale di un importante sistema informatico: "CPR On line" di proprietà di CPR System. Attraverso questo sistema vengono gestite le richieste di imballaggi, i dati di movimentazione degli stessi, ecc.. in modo tempestivo e a costi ridotti.

Il giro d'affari si attesta al momento della redazione del Modello intorno ad Euro 21.000.000 (cfr. valore ricavi vendite e prestazioni su conto economico inserito nel bilancio al 31.12.2016).

La Società utilizza, per l'espletamento della propria attività, numerosi centri logistici presenti su tutto il territorio nazionale e può contare sulla collaborazione di un personale dipendente di 6 persone e di Società che gestiscono le lavorazioni in appalto.

2.2 Il sistema di *governance* e poteri dei soggetti responsabili

FCLog è gestita dal proprio Consiglio di Amministrazione, costituito, ad oggi, da cinque membri effettivi. Esistono, inoltre, procuratori dotati di specifici poteri idonei agli atti che pongono in essere.

È stata valutata infatti l'adeguatezza del sistema di deleghe e procure verificando eventuali necessità di adattamento e, predisponendo, nei casi in cui si è rilevato il gap, le necessarie correzioni.

L'analisi svolta costituisce una valutazione di conformità al D.Lgs. 231/01 del sistema di conferimento dei poteri in essere; le considerazioni effettuate sono state formulate sulla base dei seguenti criteri:

- coerenza dei poteri assegnati a ciascun soggetto come da delega o diverso conferimento rispetto a quanto dichiarato in sede di intervista;
- coerenza e adeguatezza dei poteri assegnati a ciascun soggetto rispetto al ruolo ed alle responsabilità organizzative e gestionali in capo allo stesso;
- esistenza ed adeguatezza delle procure e deleghe assegnate rispetto alle effettive attività.

L'attività di controllo è esercitata dal Collegio Sindacale, costituito da tre membri .

2.3 Le Aree di operatività aziendale

Le aree di operatività in relazione alle unità operative di cui al precedente punto 2.1, sono elencate specificatamente all'interno dei documenti del sistema di gestione integrato SGI, D42/10 Planimetrie e Aree di operatività aziendale.

Capitolo3 – Modello di organizzazione, gestione e controllo e metodologia seguita per la sua predisposizione

3.1 La costruzione del Modello

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e tenuto conto delle Linee Guida di Confindustria.

Si descrivono brevemente qui di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

i) Fase di identificazione dei Processi Sensibili

L'identificazione dei Processi Sensibili è stata attuata attraverso l'esame della documentazione aziendale (statuto, verbali di conferimento poteri, principali procedure in essere, procure, circolari interne, ecc.) ed una serie di interviste svolte con i soggetti chiave della struttura aziendale elencati nell'apposito Allegato n.1 ("I soggetti intervistati").

Dallo svolgimento di questo processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Processi Sensibili, nel compimento dei quali si potrebbe eventualmente ipotizzare, quantomeno in astratto, l'eventuale commissione di reati.

È stata inoltre portata a termine una ricognizione sulla passata attività di FCLog allo scopo di verificare eventuali situazioni a rischio e le relative cause.

3.2 Analisi dei rischi

Si è quindi proceduto, per ognuna delle aree potenzialmente a rischio di commissione di reati rilevanti, a valutare i presidi di controllo già esistenti (cd "*as is analysis*").

In tale fase, quindi, sono state rilevati ed analizzati criticamente gli strumenti di cui si è dotata la Società per formalizzare i compiti e monitorare i poteri in capo ai soggetti, per definire e standardizzare le attività per mantenere un adeguato livello di supervisione sullo svolgimento di operazioni.

L'analisi così svolta è ritenuta propedeutica e necessaria per individuare con puntualità eventuali carenze da colmare e le azioni di miglioramento da implementare (cd. "*gap analysis*"). Quest'ultima infatti è stata sviluppata sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e con un modello di riferimento, in coerenza con le previsioni del Decreto, con le indicazioni giurisprudenziali e dottrinali nonché con le richiamate Linee Guida di Confindustria e la *best practice*.

La Società ha così individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere.

Tali procedimenti sono stati portati alla conoscenza della Società, la quale si è attivata in maniera diligente per cercare di predisporre un sistema di procedure di prevenzione dei reati efficiente.

3.3 Predisposizione del Modello

Il presente Modello è costituito da una "**Parte Generale**", contenente i principi e le regole di carattere generale aventi rilevanza in merito alle tematiche disciplinate dal D.Lgs. 231/2001, e da singole "**Parti Speciali**" ciascuna delle quali predisposta per le diverse categorie di reato

contemplate nel D.Lgs. 231/2001 astrattamente ipotizzabili nella Società in ragione delle conclusioni emerse a seguito dell'analisi precedentemente descritta, ognuna delle quali contenente singoli esempi aventi il solo scopo di rendere di facile comprensione per i soggetti destinatari del Modello il dettato normativo.

In particolare, le “Parti Speciali” sono le seguenti:

- la “Parte Speciale I”, denominata “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 25 e 25 *decies* del D.Lgs. 231/2001;
- la “Parte Speciale II”, denominata “Reati Societari”, la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *ter* e 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001;
- la “Parte Speciale III”, denominata “Delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori” la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001;
- la “Parte Speciale IV”, denominata “Delitti informatici e trattamento illecito dei dati” la quale si riferisce alla fattispecie di reato richiamata dall'art. 24 *bis* del D.Lgs. 231/2001;
- la “Parte Speciale V” denominata “Reati Ambientali” la quale si riferisce alla fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *undecies* del D.lgs. 231/2001.

i) La funzione del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo potrebbe consentire alla FCLog di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, il suo sistema di controllo interno, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell'azienda, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire all'azienda di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Soci, Consulenti e *Partners* che operino per conto o nell'interesse di FCLog nell'ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

ii) Il Modello nel contesto dell'azienda

Conformemente a quanto previsto anche dalle Linee Guida, sono stati considerati quali generali elementi costitutivi del Modello il sistema di controllo interno, il sistema di controllo della gestione e le *policy* e le procedure che lo compongono e, in particolare:

- il Codice Etico (Allegato n. 7)
- il Codice Disciplinare (Allegato n. 8);
- il Codice per l'utilizzo di hardware, software e internet aziendale (Allegato n. 6);
- le norme aziendali di conferimento dei poteri;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa; organigramma/ruoli, mansionario, planimetrie ed aree di operatività

- aziendale (riferimento documenti sistema gestione integrato sicurezza ed ambiente SGI);
- la comunicazione al personale e la formazione dello stesso;
 - le procedure aziendali di autorizzazione di firma dei contratti con clienti e fornitori;
 - le procedure aziendali che regolano la gestione degli incarichi di consulenza e le collaborazioni esterne;
 - il sistema amministrativo, contabile, finanziario;
 - le procedure aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, normativa ambientale (Allegato n. 5) e gestione contabile e finanziaria (Allegato n. 5 bis).

Il presente Modello, si inserisce quindi nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dal sistema normativo interno già in essere in azienda.

iii) Adozione del Modello e successive modifiche di adeguamento e aggiornamento dello stesso

FCLog ha proceduto all'adozione del Modello con delibera del Consiglio di Amministrazione, individuando e nominando altresì i membri dell'Organismo di Vigilanza.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente", le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di FCLog.

L'Organismo di Vigilanza è, invece, titolare di precisi compiti e poteri di seguito disciplinati nell'apposito capitolo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera quindi in merito all'aggiornamento e adeguamento del Modello sulla base delle modifiche e/o integrazioni allo stesso sottoposte.

Una volta approvate le modifiche, l'Organismo di Vigilanza provvede, senza indugio, a rendere le stesse operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della FCLog.

Al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra processi operativi, prescrizioni contenute nel Modello e diffusione delle stesse, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in virtù di espressa delega, ha il potere di aggiornare il Modello.

Il Consiglio di Amministrazione ratifica quindi annualmente tutte le modifiche eventualmente apportate dal Presidente. In pendenza di ratifica da parte del Consiglio Amministrazione, le modifiche apportate dal Presidente devono considerarsi pienamente valide e produttive di effetti.

3.4 I Processi Sensibili

Dall'analisi dei rischi condotta nell'ambito dell'attività aziendale di FCLog, ai fini del D.Lgs. 231/2001, è emerso che i Processi Sensibili della Società riguardano allo stato essenzialmente:

- le relazioni con la Pubblica Amministrazione;
- i reati societari;
- i reati in materia di sicurezza sul lavoro;
- i delitti commessi in materia di sicurezza dei sistemi informatici e trattamenti illecito di dati personali;
- i reati ambientali.

Gli altri reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, non appaiono concretamente configurabili nella realtà dell'azienda. Le attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001 sono elencate in

dettaglio nelle rispettive Parti Speciali. Seguendo l'evoluzione legislativa o quella dell'attività aziendale, l'Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che potranno essere ricomprese nell'elenco dei Processi Sensibili.

Capitolo 4 – L’Organismo di Vigilanza (OdV)

4.1 Identificazione dell’Organismo di Vigilanza

Le Linee Guida individuano quali requisiti principali di tale Organismo di Vigilanza **l’autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.**

In particolare, secondo le Linee Guida i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono:

- l’inserimento dell’Organismo di Vigilanza *“come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile”*;
- la previsione di un’informativa continua dall’Organismo di Vigilanza al massimo vertice aziendale (Presidente, Vicepresidente, Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e Collegio Sindacale);
- l’assenza, in capo all’Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio l’obiettività di giudizio;
- il connotato della professionalità deve essere riferito al *“bagaglio di strumenti e tecniche”* necessarie per svolgere efficacemente l’attività di organismo di vigilanza e controllo;
- la continuità di azione, che garantisce un’efficace e costante attuazione del Modello è favorita dalla presenza di una struttura dedicata principalmente all’attività di controllo dello stesso e, nel complesso, *“privo di mansioni operative che possano portarlo ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari”*.

E’ pertanto rimesso a tale Organismo di Vigilanza il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

L’Organismo di Vigilanza è inoltre individuato in condizione da assicurare un elevato affidamento quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità che garantiscano ulteriormente l’autonomia e l’indipendenza richiesta dai compiti affidati.

Applicando i citati principi di riferimento alla realtà aziendale di FCLog, ed in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all’Organismo di Vigilanza, il relativo incarico è stato affidato ai soggetti elencati nell’apposito allegato (Allegato 2: I componenti dell’OdV)

L’OdV è dotato di un apposito indirizzo di posta elettronica al quale ciascun dipendente di FCLog potrà inviare segnalazioni su qualsivoglia violazione dei principi, delle linee di condotta e delle procedure previste con il Modello, nonché richiedere informazioni riguardanti il contenuto e l’applicazione del Modello stesso.

4.2 Regolamento dell’Organismo di Vigilanza

FCLog ha adottato, contestualmente al Modello, un Regolamento per la disciplina dell’attività, dei doveri e dei poteri di segnalazione, verifica e controllo dell’Organismo di Vigilanza (Allegato 3).

Capitolo 5 – Il sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 secondo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità di FCLog.

5.1 Misure nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti.

La violazione da parte dei Dipendenti – compresi i Dirigenti – delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare – così come previsto dal Codice disciplinare interno approvato unitamente al presente Modello (Allegato 8) – e sarà soggetto alle sanzioni previste nel Codice disciplinare stesso.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al *management* aziendale.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata e comunque nei limiti imposti dal CCNL.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza il quale verifica la concreta irrogazione e applicazione delle misure disciplinari. In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, la FCLog ha portato a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

5.2 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione affinché prendano gli opportuni provvedimenti. Tali provvedimenti possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella revoca delle deleghe o della carica così come nel licenziamento qualora il membro del Consiglio di Amministrazione che ha commesso la violazione sia legato ad FCLog da un rapporto di lavoro subordinato, ovvero nel recesso dal rapporto di collaborazione nel caso in cui il membro del Consiglio di Amministrazione che ha commesso la violazione sia legato ad FCLog da un rapporto di lavoro parasubordinato o autonomo.

5.3 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione affinché prendano gli opportuni provvedimenti.

Capitolo 6 - La funzione, principi ispiratori e struttura del Modello all'interno di FCLog

La funzione primaria del Modello implementato è quella di costituire un sistema strutturato atto a prevenire la commissione di Reati nell'ambito di attività proprie dell'operatività aziendale, ritenute per così dire «sensibili» e che trovano piena realizzazione nell'ambito delle cosiddette aree di rischio. Ciò si ottiene:

- creando in tutti i Destinatari la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società;
- condannando ogni forma di comportamento illecito da parte di FCLog in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla Società;
- garantendo alla Società, grazie a un'azione di controllo delle attività aziendali nelle “aree di attività a rischio”, la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Successivamente all'individuazione delle aree di rischio, è stata intrapresa un'analisi approfondita delle attività inquadrabili nell'ambito delle aree di rischio.

Tale attività di analisi è stata realizzata anche effettuando «interviste» ai soggetti responsabili dei servizi e degli uffici ai quali fanno capo le menzionate attività sensibili. Si è proceduto, poi, a confrontare l'effettiva operatività, così come rilevata, con le procedure approvate e attuate da FCLog.

Nella predisposizione del Modello, di importanza centrale è stata, quindi, l'analisi delle procedure in essere al fine di verificare se le stesse fossero compatibili con le esigenze di prevenzione, dissuasione e controllo di cui al D.lgs. 231/2001.

Al fine di perfezionare il sistema già in essere, si è ritenuto di procedere all'implementazione di alcuni documenti nell'ottica di fornire al sistema una coerenza e un'omogeneità maggiore alla luce dello scopo dei lavoro.

Il Modello è stato, infine, articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. Infatti, se la “Parte Generale” contiene la formulazione dei principi generali di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, la “Parte Speciale”, in considerazione del particolare contenuto, è suscettibile, invece, di costanti aggiornamenti. Inoltre, l'evoluzione legislativa - quale, ad esempio, una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto - nonché lo sviluppo dell'attività di FCLog - potranno rendere necessaria l'integrazione del Modello con ulteriori “Parti Speciali”. A questo va aggiunta la presenza di numerosi allegati consultabili, per ragioni soprattutto di *privacy*, solo dai soggetti direttamente interessati.

6.1 Le aree di rischio dell'attività di FCLog

L'analisi dell'operatività aziendale ha evidenziato una serie di aree di rischio, specificatamente elencate nelle apposite parti speciali.

Il novero delle aree di rischio e delle connesse attività può subire modifiche in relazione all'evolversi dell'operatività aziendale.

È compito dell'Organismo di Vigilanza, soprattutto in corrispondenza di cambiamenti aziendali (apertura di nuovi stabilimenti, apertura di nuove sedi, ampliamento delle attività, etc.), verificare, nell'espletamento della propria attività, la suddetta dinamica e provvedere a proporre

al Consiglio di Amministrazione le modifiche necessarie al fine di garantire l'aggiornamento continuo della "mappatura delle aree sensibili e dei processi strumentali".

6.2 La procedura di adozione del Modello

Fatto salvo quanto previsto al punto 3.3, nel caso di implementazioni necessitate dall'evolversi dell'operatività aziendale le modifiche del Modello, da ritenersi non sostanziali, saranno approvate e implementate dallo stesso Organismo di Vigilanza.

Lo stesso procederà, poi, a comunicare al Consiglio di Amministrazione e contestualmente al Collegio Sindacale le modifiche approvate; il Consiglio di Amministrazione provvederà ad adottarle ovvero ad apportare ulteriori modifiche e/o integrazioni (la versione definitiva delle modifiche apportate sarà comunicata al Collegio sindacale). Nel «periodo transitorio», intercorrente tra le modifiche decise e implementate, le stesse saranno efficaci e cogenti.

In deroga a quanto sopra esposto, il Presidente, giusta delega, può apportare al Modello modifiche di natura non sostanziale, qualora necessarie per una sua miglior chiarezza o efficienza. Di tali modifiche è data comunicazione al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza.

L'OdV, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

Quanto previsto nel comma precedente, si applica, in quanto compatibile, anche per le modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione del Modello, a opera delle Funzioni interessate. Le modifiche alle procedure devono essere tempestivamente comunicate all'OdV.

6.3 La diffusione del Modello tra i "portatori di interesse", l'attività formativa e informativa

Per portatori di interesse della società devono intendersi:

- i Clienti della Società;
- i membri del Consiglio di Amministrazione individualmente considerati e l'Organo Amministrativo collegialmente considerato;
- i membri dell'Organo di controllo interno (Collegio Sindacale) individualmente considerati e l'Organo di controllo interno (Collegio Sindacale) collegialmente considerato;
- la società di revisione;
- i dipendenti di FCLog ;
- i rappresentanti, a qualunque titolo validamente costituito secondo le leggi italiane, della Società;
- i consulenti e i tecnici esterni e i *Partners*.

FCLog opera affinché il Modello, e le sue regole di funzionamento, siano adeguatamente portate a conoscenza dei predetti portatori di interesse.

Tale diffusione riguarda tutti i soggetti sopra evidenziati, con un livello di approfondimento che varia a seconda del ruolo e delle competenze attribuite agli stessi.

A tal fine la Società si impegna a pubblicare sul sito www.fclog.it il Modello, nonché a diffondere copia dei documenti che risultano parti integranti dello stesso, come per esempio il Codice etico e a provvedere all'invio periodico di *e-mail* di aggiornamento, nonché a

collaborare con l'Organismo di Vigilanza nella predisposizione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento indirizzati ai dipendenti e preposti della società.

Tali corsi di formazione si concretizzeranno in lezioni vertenti sulle procedure interne della Società atte a prevenire il compimento dei reati *infra* analizzati attraverso:

- la fornitura di materiale didattico;
- l'ausilio di consulenti esterni;
- lo svolgimento periodico di *case study* per verificare l'apprendimento da parte di tutto il personale coinvolto.

FCLog si impegna a trasmettere ai portatori di interesse la documentazione inerente l'approvazione del Modello; per i soggetti neoassunti o che intraprenderanno per la prima volta un'attività di collaborazione con la Società, tale comunicazione sarà effettuata nel momento in cui verrà ad esistenza il rapporto con FCLog.

Parte Speciale

Parte speciale I - I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la FCLog e la Pubblica Amministrazione, se commessi nell'interesse esclusivo della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica. Si indicano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25, rimandandosi al testo del decreto e a quello del Codice Penale per una dettagliata descrizione delle stesse, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

• ***Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui gli amministratori della FCLog, dopo aver ottenuto un finanziamento dall'Unione Europea per la produzione di un determinato materiale, decidano di abbandonare il progetto iniziale e destinino i fondi ottenuti per la ristrutturazione degli immobili aziendali.

Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote nonché la sanzione del divieto di contrattare con la P.A.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

• ***Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

Il reato si perfeziona ad esempio qualora il responsabile commerciale presenti documenti falsi al fine di ottenere un finanziamento dallo Stato italiano in favore della FCLog.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote nonché la sanzione del divieto

di contrattare con la P.A.

• ***Concussione (art. 317 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda al soggetto preposto all'accettazione delle domande di gara di accettare una domanda di partecipazione della FCLog oltre i termini utili.

Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria da trecento quote ad ottocento quote nonché la sanzione del divieto di contrattare con la P.A.

• ***Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi, sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Per l'ipotesi di cui all'art. 318 c.p. è prevista la sanzione pecuniaria fino a duecento quote, mentre per la ipotesi di cui all'art. 319 c.p., è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

• ***Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'azienda sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Il reato si perfeziona nel caso in cui – ad esempio – un dipendente della FCLog consegni del denaro al Presidente del Tribunale, dove è radicata una causa in cui la Società è convenuta, al fine di scegliere un Giudice particolarmente clemente nei confronti della stessa FCLog.

Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

• ***Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio ponga in essere la medesima condotta criminosa imputabile al pubblico ufficiale ai sensi degli artt. 318 c.p. e 319 c.p.

Il reato si perfeziona – ad esempio – qualora un dipendente della FCLog consegni denaro ad un incaricato di pubblico servizio di un Comune che abbia in gestione una pratica, affinché fornisca informazioni riservate.

Per tale ipotesi è prevista la corrispondente sanzione pecuniaria dei reati sopra citati (318 c.p. e 319 c.p.).

• ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Tale ipotesi di reato si configura - ad esempio - nel caso in cui un dipendente della FCLog offra del denaro ad un funzionario comunale, che però non lo accetta, al fine di favorire l'evasione in senso favorevole di una domanda in favore della Società.

Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria fino a seicento quote.

• ***Concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi della C.E. e di funzionari della C.E. e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)***

Le disposizioni precedentemente citate in riferimento agli artt. 317 - 320 e 322 si applicano anche ai membri delle Istituzioni della C.E. (Parlamento Europeo, Corte di Giustizia, Corte dei Conti delle Comunità europee), ai funzionari C.E., alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le C.E., ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati istitutivi della C.E., coloro che all'interno degli stati membri della C.E. svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Per tale ipotesi si applicano le corrispondenti sanzioni pecuniarie dei reati di corruzione sopra elencati.

• ***Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui gli amministratori della FCLog, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Per tale ipotesi si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

• ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui l'Amministratore Delegato della Società ponga in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici in favore della FCLog.

Per tale ipotesi si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

• ***Frode informatica, se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento pubblico o una prestazione previdenziale, uno degli amministratori della FCLog violasse il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente dalla Società.

Per tale ipotesi si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

- ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)***

L'ipotesi di reato si configura quando, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Per tale ipotesi si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Processi Sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

In considerazione delle attività svolte da FCLog e della sua struttura interna, ai sensi dell'art.6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto:

- operazioni relative a finanziamenti agevolati o volte all'ottenimento di agevolazioni e contributi dalla Pubblica Amministrazione;
- gestione delle risorse finanziarie;
- comunicazione alla PA di informazioni e dati aziendali;
- gestione e assunzione del personale;
- gestione dei trattamenti previdenziali;
- gestione delle note spese del personale;
- gestione e assunzione di consulenti esterni;
- gestione delle verifiche, ispezioni, controlli posti in essere dalla PA richieste da norme legislative e regolamentari;
- gestione dell'attività di contenzioso in tutti i gradi di giudizio, anche attraverso l'ausilio di legali esterni;
- partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani per l'assegnazione di commesse (attività di vendita/fornitura agli enti pubblici);
- rapporti correnti con la Pubblica Amministrazione (in particolare per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie per l'esercizio delle attività aziendali);
- richieste di finanziamenti e contributi pubblici (in particolare per le attività di ricerca e sviluppo dei nuovi prodotti nonché di formazione del personale);
- erogazione di contributi e liberalità.

3. Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio

I principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano, per conto o nell'interesse della FCLog, rapporti con la Pubblica Amministrazione.

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali a tal fine previste.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e del patrimonio previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi ai seguenti "Principi di comportamento nei rapporti con la P.A".

Principi di comportamento nei rapporti con la P.A.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti e/o i contatti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi;
- improntare i rapporti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse Aree sui Collaboratori che effettuano attività nei confronti di enti pubblici, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti sia svolto in modo lecito e regolare.

È, inoltre vietato:

- usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- richiedere e/o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea o da altri organismi pubblici di diritto internazionale, mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute;
- corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario o a Pubblica Amministrazione o altri pubblici funzionari della Comunità Europea o altri organismi pubblici di diritto internazionale;
- offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi in particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o ai loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi al rapporto di affari con la FCLog o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Anche in quei Paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge; non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita. In caso di dubbio, il Destinatario deve darne tempestiva informazione alla Società la quale, nei casi opportuni sottoporrà la segnalazione al Organismo di Vigilanza. In ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso. I contributi e i finanziamenti a fini politici e assistenziali devono restare nei limiti consentiti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione o dalle funzioni aziendali da questo designate;
- corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario nel caso in cui FCLog si trovi ad essere parte di un procedimento giudiziario;
- porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto pubblico internazionale) per realizzare un ingiusto profitto;
- promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità nei rapporti con Rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi, per promuovere o favorire interessi della FCLog, anche a seguito di illecite pressioni;
- eludere i divieti precedenti, ricorrendo a forme diverse di aiuti e/o contribuzioni che, sotto

veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;

- sottrarre, alterare e/o manipolare i dati e i contenuti del sistema informatico o telematico, per ottenere un ingiusto profitto e arrecando danni a terzi.

4. Procedure specifiche per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate sono previste le seguenti procedure:

- la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate, deve essere ricostruibile;
- non vi deve essere identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i documenti riguardanti l'attività d'impresa di FCLog devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, una volta archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente, alla società di revisione o all'Organismo di Vigilanza;
- la scelta di consulenti esterni deve avvenire sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza, dandone idonea motivazione;
- non vanno corrisposti compensi o commissioni a *Partners*, Collaboratori, Clienti e Fornitori o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- i sistemi di remunerazione premianti ai Dipendenti e Collaboratori devono rispondere a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta all'interno di FCLog e con le responsabilità affidate;
- FCLog, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvarrà di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione aziendale o funzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali, che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza.

5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

Parte Speciale II – Reati societari

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari, se commessi nell'interesse esclusivo della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica. Si indicano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all' art. 25 *ter*, rimandandosi al testo del decreto e a quello del Codice Civile per una dettagliata descrizione delle stesse, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

• *False comunicazioni sociali (articolo 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (articolo 2622 c.c.)*

Tale reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalle legge.

Tale ipotesi di reato si configura, ad esempio, nel caso in cui uno degli amministratori della FCLog rappresenti nel bilancio un fatto non vero, in modo idoneo ad alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica della Società, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dipendenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate.

Per il reato di cui all'art. 2621 c.c. si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, mentre per il reato di cui all'art. 2622 c.c. si applica la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote.

• *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)*

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Esemplificativamente tale ipotesi di reato è configurabile, a titolo di concorso, qualora l'Amministratore Delegato convinca, con ogni mezzo utile, uno o più membri della società di revisione, in sede di certificazione del bilancio, ad occultare informazioni rilevanti circa la effettiva situazione economica della Società al fine di conseguire un ingiusto profitto.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti

degli organi di amministrazione e di controllo dell'azienda e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione. Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

• ***Impedito controllo (art. 2625 c.c.)***

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Tale reato è configurabile qualora l'Amministratore Delegato della FCLog, occultando documentazione rilevante, non risponda in modo puntuale e corretto ad una richiesta di informazioni presentata dal Collegio Sindacale circa lo stato della società (ad esempio riguardante l'esistenza di perdite, richieste di risarcimento da parte di terzi, ritardi nello stato di avanzamento di una fornitura commissionata, applicazioni di penali contrattuali), laddove ciò sia compiuto in danno ai soci.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote.

• ***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)***

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Tale reato è configurabile qualora gli amministratori della Società decidano, fuori dai casi previsti per legge, di liberare taluni soci dall'effettuare conferimenti da loro sottoscritti ma mai versati.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote.

• ***Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)***

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tali reato si configura ad esempio qualora i soci della FCLog, fermo restando quanto previsto in tema di ristorni, decidano ripartirsi somme destinate a riserva, nonostante l'impossibilità per legge.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote.

• ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)***

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni e/o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato si perfeziona nel caso in cui un socio della FCLog acquisti delle azioni della Società ad un prezzo inferiore rispetto al loro valore reale.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote.

• ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)***

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il reato si configura qualora gli amministratori decidano per una riduzione di capitale dalla quale derivi un danno ai creditori sociali, anche se non sussiste alcuna buona ragione economica e/o giuridica.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote.

• ***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)***

Tale ipotesi si configura viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione. Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote.

• ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)***

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, con conseguente danno ai creditori.

Tale reato si configura nel caso in cui i liquidatori decidano di ripartire tra i soci della FCLog delle somme poste a bilancio in conto futuro aumento di capitale.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote.

• ***Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)***

Il reato consiste nella condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per se' o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Tale reato si configura, ad esempio, nel caso in cui, ad esempio, gli amministratori di FCLog producano documenti non veritieri al fine di attribuire ad alcuni dipendenti e/o collaboratori dell'azienda maggiori compensi, in danno al patrimonio sociale.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

• ***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)***

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tale reato si configura esemplificativamente qualora un socio della FCLog si presenti in assemblea munito di deleghe di voto false, ottenendo così la maggioranza dei voti esercitabili.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote.

• ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)***

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di

vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

- ***Ricettazione (art. 648 c.p.)***

L'ipotesi si configura quando, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, si acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque ci si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

- ***Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)***

L'ipotesi si configura quando, fuori dei casi di concorso nel reato, un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

- ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)***

L'ipotesi di configura quando, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, un soggetto impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

- ***Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.)***

L'ipotesi si configura quando un soggetto, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Funzione della Parte Speciale II

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, dagli Organi Sociali della FCLog e dai componenti di essi, nonché dai suoi Consulenti, Soci e *Partners* come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino

regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- dettagliare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti, i Soci e i *Partners* di FCLog sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le previste attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari

I principali Processi Sensibili, che la FCLog ha individuato al proprio interno, sono i seguenti:

- formazione del bilancio e predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di FCLog ;
- operazioni relative al capitale sociale;
- gestione dei rapporti con gli organi di controllo (Società di revisione contabile, Collegio Sindacale, ecc.) e formazione della volontà assembleare;

4. Regole generali

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, gli Organi Sociali di FCLog (e i suoi Dipendenti, Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno e quindi le procedure dell'azienda, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo di gestione;
- le norme interne inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario;
- la procedura di gestione omaggi;
- il sistema di comunicazione al personale e di formazione dello stesso;
- il sistema disciplinare;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- le regole di cui alla Parte Generale del presente Modello;
- le regole e le procedure per i singoli Processi Sensibili, come di seguito descritte in questa Parte Speciale.

5. Principi di comportamento e procedure specifiche

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di FCLog (e dei suoi Dipendenti, Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere qualsivoglia comportamento contrario ai seguenti Principi di comportamento nei rapporti societari.

Principi di comportamento nei rapporti societari

Tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie

di reato rientranti tra quelle di cui all'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è altresì **tassativamente imposto** di:

- tenere un comportamento corretto trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di FCLog e sull'evoluzione delle relative attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti da FCLog;
- effettuare con tempestività, correttezza, e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche anche di vigilanza e controllo, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Per quanto attiene alla **formazione del bilancio** e delle altre comunicazioni sociali – al fine di fornire ai soci ed ai Terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di FCLog – è fatto pertanto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di FCLog;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalla legge e dalla normativa applicabile a cui la FCLog è soggetta;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali, finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di Controllo e Vigilanza, anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche (Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, ecc.), quali per esempio: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni, nella messa a disposizione dei

documenti, ritardi nelle riunioni per tempo organizzate.

Allo scopo di prevenire i comportamenti sopra elencati, le comunicazioni e/o i documenti (per esempio, bilanci d'esercizio), devono essere redatti in base a specifiche procedure aziendali che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili, per l'elaborazione dei dati (per esempio, i criteri subiti nella valutazione di poste di bilancio aventi natura estimativa quali i crediti e il loro presumibile valore di realizzo, il fondo rischi ed oneri, i dividendi, il fondo imposte e tasse, la fiscalità anticipata ed i suoi presupposti, i criteri di riconoscimento dei ricavi) e la tempistica per la loro consegna alle funzioni di responsabili;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli organi Sociali;
- verifichino le modalità di ufficializzazione esterne delle decisioni collegiali ed in generale di tutte le informazioni veicolate anche tramite organi di stampa, interviste, etc., nonché le modalità con le quali viene archiviata la corrispondenza in entrata ed in uscita tra FCLog e gli organi esterni.

Per quanto riguarda **l'integrità ed effettività del capitale sociale**, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi previsti dalla legge;
- ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione alle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere a operazioni sul capitale sociale di FCLog, costituire società, acquisire e cedere partecipazioni, effettuare fusioni e scissioni al di fuori delle procedure aziendali all'uopo predisposte.

Per quanto attiene il regolare funzionamento della Società, garantendo ed agevolando ogni forma di **controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge**, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale e/o della Società di revisione, in violazione delle direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con Collegio Sindacale e Società di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assemblea.

Allo scopo di prevenire i suddetti comportamenti, sono stati creati i seguenti presidi:

- effettuazione di una o più riunioni, tra l'Organismo di Vigilanza e il Collegio Sindacale ovvero la Società di revisione per reciproco scambio di informazioni sul sistema di controllo e la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- la trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- l'obbligo di riporto nei confronti dell'organo di vertice di FCLog sullo stato dei rapporti

con la Società di revisione da parte dei servizi istituzionalmente deputati ai rapporti con tali soggetti;

- l'obbligo generale di garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale.

Procedure specifiche

Fermo restando quanto sopra previsto, ai fini dell'identificazione continua dei rischi, della loro valutazione e dell'implementazione delle misure di controllo necessarie, FCLog ha adottato ulteriori procedure che fanno parte integrante del presente Modello e che i dipendenti di FCLog (Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) sono tenuti ad applicare ed osservare.

Tali procedure sono indicate nell'Allegato 5 bis e costituiscono parte integrante del presente Modello.

6. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

Parte Speciale III - Delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori

1. I delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p. commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro richiamate dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001, se commessi nell'interesse esclusivo della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati richiamati da tale articolo, rimandandosi al testo del decreto e a quello del Codice Penale per una dettagliata descrizione degli stessi, che devono comunque intendersi già noti ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

• Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Ai sensi dell'art. 589 c.p. risponde di tale delitto chi per colpa cagiona la morte di un uomo.

Tale reato si configura - ad esempio - qualora un dipendente della FCLog, per poca attenzione, causa un incendio sul luogo di lavoro, causando la morte di una o più persone.

Il fatto materiale dell'omicidio colposo implica tre elementi: una condotta, un evento (la morte di una persona) e il nesso di causalità tra l'una e l'altro. Sul piano dell'elemento soggettivo, l'omicidio è colposo quando l'agente non vuole la morte della vittima né l'evento lesivo da cui la stessa deriva e l'uno e l'altro si verificano per colpa dell'agente ossia per negligenza, imperizia o inosservanza di leggi da parte dello stesso.

Per tale reato è prevista la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a mille quote.

• Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

L'art. 590, terzo comma c.p. punisce la condotta di chi cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il reato si configura - ad esempio - nel caso in cui un dipendente della FCLog, non rispettando le norme interne sulla sicurezza, utilizzando un muletto investe un suo collega provocandogli un infortunio.

La lesione personale è grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni o se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per tale reato è prevista la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

2. Funzione della Parte Speciale III

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, dagli Organi Sociali di FCLog, dai componenti degli stessi nonché dai suoi Consulenti e *Partner*. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti, Soci e *Partners* di FCLog sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. Processi Sensibili in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Le Attività sensibili che FCLog ha individuato al proprio interno sono, in generale, gli adempimenti e le incombenze dipendenti o connessi agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, si ritiene che le Aree sensibili da presidiare siano le seguenti:

1. gestione del personale negli stabilimenti;
2. scelta e gestione dei rapporti con le ditte fornitrici di Servizi anche non prevalenti;
3. controlli dei documenti di idoneità professionale delle ditte fornitrici di servizi anche non prevalenti
4. gestione dei rapporti con i soggetti incaricati di redigere il documento di valutazione del rischio delle imprese esterne, ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza;
5. verifica di conformità del documento di valutazione del rischio e di tutti gli altri documenti predisposti da FCLog in materia di sicurezza, rispetto alle prescrizioni dettate dalla normativa in materia di sicurezza, con particolare riferimento ai rischi specifici dell'attività produttiva posta in essere;
6. gestione dei rapporti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza e con il Medico Competente.

4. Documenti recepiti dal Modello.

FCLog, oltre a tutti i documenti previsti dal D.lgs. 81/08, ha adottato un Manuale per la Gestione della Qualità Ambientale e di Sicurezza conforme alla norma ISO 14001 e contenente anche elementi connessi alla norma OHSAS 18001.

I principi contenuti nel predetto Manuale vengono integralmente recepiti dal Modello Organizzativo e ne costituiscono parte integrante.

Oltre al Manuale per la Gestione della Qualità Ambientale e di Sicurezza, l'elenco dei documenti di FCLog a cui il Modello fa rinvio come fonti di precetti cui attenersi, sono riportati nell'Allegato 5 che verrà periodicamente adeguato.

È possibile visionare tali documenti all'interno dell'azienda ed estrarne copia.

5. Principi di comportamento.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di FCLog (e dei suoi Dipendenti, Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere qualsivoglia comportamento contrario a quanto previsto nei seguenti Principi di comportamento in tema di sicurezza sul lavoro.

Principi di comportamento in tema di sicurezza sul lavoro.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono evitare di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti regole di condotta:

- rispettare gli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti fisici, chimici, biologici;
- svolgere le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- svolgere le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti e degli altri rapporti contrattuali che FCLog intrattiene con ditte terze (appaltatrici, subappaltatrici, di stoccaggio dei materiali, ecc.), riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- svolgere attività di sorveglianza sanitaria;
- svolgere attività di formazione e informazione dei lavoratori;
- svolgere attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisire i certificati e i documenti obbligatori per legge;
- effettuare verifiche periodiche circa l'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate;
- rispettare – una volta adottato – il SGSL (sistema di gestione della sicurezza sul lavoro) di FCLog;
- verificare costantemente il rispetto delle procedure interne e dei vari livelli di controllo autorizzativi previsti;
- definire e verificare i compiti organizzativi ed operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori in materia di sicurezza;
- verificare costantemente la documentazione attestante i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, nonché del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente;
- controllare la documentazione, anche eventualmente prodotta da soggetti esterni incaricati, per le richieste di ogni tipo di autorizzazione, licenza, concessione od altro ed in particolare:
 - 1) la documentazione relativa all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi e/o al soddisfacimento delle richieste da parte degli organi preposti alla vigilanza in materia di rischi ed incendi;
 - 2) la documentazione relativa alle autorizzazioni da ottenere per finalità connesse alla normativa di settore;
 - 3) la documentazione con riferimento la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese

le norme sull'osservanza delle leggi sanitarie, quelle in materia antinfortunistica e quelle sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;

- verificare, in caso di assunzione diretta del personale da parte di FCLog il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali in materia di assunzione e rapporto di lavoro in generale;
- verificare il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro;
- verificare costantemente il rapporto dei responsabili di stabilimento in materia di rapporti con i lavoratori;
- richiedere ai *Partners* e ai fornitori di FCLog il rispetto degli obblighi di legge in tema di lavoro minorile e delle donne, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, i diritti sindacali o comunque di associazioni e di rappresentanza così come previsti dalla normativa vigente;
- selezionare in modo accurato le controparti destinate a fornire particolari servizi (appaltatrici, comodatarie, ecc.) ed in particolare le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata, siano esse *Partners* o fornitori, sulla base di apposite procedure interne.

Inoltre:

- è dovere di ogni dipendente di FCLog osservare le norme antinfortunistiche e usare puntualmente e con diligenza i dispositivi di protezione individuale ed i mezzi di prevenzione che sono messi a disposizione dell'Azienda e forniti in dotazione (quali guanti, scarpe antinfortunistiche, indumenti alta visibilità, ecc.);
- è obbligo del lavoratore, qualora le mansioni lo richiedano, utilizzare lo spogliatoio predisposto appositamente dall'Azienda per consentire ai lavoratori di cambiarsi all'inizio e alla fine dell'orario di lavoro; a tal fine i lavoratori sono tenuti a cambiarsi e ad indossare gli indumenti di lavoro forniti da FCLog;
- all'atto di timbratura del cartellino, il lavoratore dovrà già aver indossato gli indumenti di lavoro ed essere pronto per l'inizio dei lavori mentre, all'orario di uscita; la timbratura dovrà avvenire prima dell'entrata nello spogliatoio;
- ciascun lavoratore deve provvedere alla propria pulizia personale mantenendo ordinato il proprio posto di lavoro;
- è vietato fumare all'interno di tutti i locali; è possibile fumare solo all'esterno oppure entro le aree o locali prestabiliti e segnalati;
- il lavoratore è invitato a tenere un comportamento idoneo al ruolo in cui opera (non sono ammessi comportamenti ludici, scherzosi, ecc.) ed è suo preciso obbligo conservare in buono stato il materiale messo a sua disposizione dall'Azienda, rispettare l'ambiente e i colleghi di lavoro;
- è vietato introdurre e consumare bevande alcoliche (ivi compresa birra) nei locali di lavoro ed iniziare l'attività lavorativa in stato di ebbrezza e/o comunque di alterazione fisica;
- è vietato introdursi nei locali di lavoro ed iniziare l'attività lavorativa in stato di alterazione fisica dovuta all'assunzione di farmaci o psicofarmaci;
- è obbligatorio utilizzare i percorsi pedonali;
- è proibito consentire l'accesso a persone non autorizzate ai locali dell'azienda;
- è proibito al lavoratore compiere di propria iniziativa manovre od operazioni che non siano di sua competenza e che possano perciò compromettere in qualsiasi modo la sicurezza anche di altri lavoratori e/o il danneggiamento degli impianti;
- è dovere del lavoratore attenersi ai comportamenti indicati nella cartellonistica di sicurea

- e di divieto esposta nei luoghi di lavoro;
- il lavoratore non deve permanere in luoghi diversi da quelli in cui compie il proprio servizio o la propria opera; inoltre, non deve richiedere - senza una previa autorizzazione della direzione di FCLog - direttamente al personale delle ditte esterne aiuti o collaborazioni o imporre ordini per lo svolgimento dei lavori di competenza;
 - è proibito ai lavoratori addetti alle attività di lavaggio imballaggi, applicare annotazioni, biglietti, *post-it*, ecc. sui macchinari: i fogli, staccandosi, potrebbero cadere all'interno degli imballaggi;
 - è proibito appoggiare dadi, viti, bulloni, rondelle o altra ferramenta sui macchinari; detto materiale va infatti riposto su adatti contenitori o cartelli.

6. Procedure specifiche.

6.1 Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri loro attribuiti.

Ai fini dell'individuazione dei responsabili e dell'identificazione dei poteri loro attribuiti, FCLog ha stabilito una serie di conferimenti di incarico per distribuire a cascata le responsabilità e i compiti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene ambientale all'interno della Società.

Detto sistema è concepito in modo tale da facilitare, da un lato, un presidio capillare di tutte le aree e, dall'altro, un meccanismo di controllo gerarchico, sia operativo sia in termini di attribuzione delle risorse necessarie ad assicurare tutti gli strumenti opportuni e necessari alla sicurezza.

I responsabili così individuati devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i poteri attribuiti ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e da tutte le altre leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale.

L'Organismo di Controllo sarà costantemente tenuto aggiornato dai soggetti responsabili di volta in volta individuati, sui cambiamenti al sistema delle procure, come decisi dal Consiglio di Amministrazione, congiuntamente con le strutture operative coinvolte ed in particolare dai soggetti investiti delle seguenti funzioni: responsabile del servizio prevenzione e protezione nominato dall'Azienda (RSPP); eventuali responsabili della sicurezza sul lavoro nominati dai lavoratori (RLS); Preposti, Dirigenti; medico competente.

6.2 Identificazione continua dei pericoli, loro valutazione e implementazione delle misure di controllo necessarie.

Fermo restando quanto sopra previsto, ai fini dell'identificazione continua dei pericoli in materia di sicurezza sul lavoro, della loro valutazione e dell'implementazione delle misure di controllo necessarie, FCLog adotterà opportune ulteriori procedure ove necessario.

Anche tali procedure faranno parte integrante del presente Modello ed i dipendenti di FCLog (Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) sono tenuti ad applicarle ed osservarle.

6.3 Definizione, documentazione e comunicazione di ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono tutte le attività suscettibili di influenzare i rischi per la salute e la sicurezza

Ai fini della definizione, documentazione e comunicazione dei ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza, FCLog si è dotata di un organigramma per la sicurezza presente nel documento D54/01 Organigramma aziendale incluso nel Sistema di Gestione Integrato (di seguito SGI), che

rappresenta la struttura organizzativa per la gestione del sistema sicurezza in Azienda.

Per i compiti e le responsabilità si rinvia a quanto previsto dalla legislazione tempo per tempo vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

6.4 Definizione delle competenze necessarie a coloro che devono eseguire compiti suscettibili di avere conseguenze sulla sicurezza

Coloro che eseguono compiti che possono avere conseguenze sulla sicurezza devono avere le competenze necessarie: tali preparazioni devono essere definite in termini di formazione, addestramento e/o pratica idonea. Per assicurarsi che tali competenze siano presenti, FCLog ha predisposto attività di informazione, formazione ed addestramento come previsto dal D.Lgs.81/08, rivolto alle proprie figure aziendali (lavoratori, preposti, dirigenti).

Tale piano è articolato nei seguenti ambiti d'intervento:

- a) informare i lavoratori Dipendenti e/o i loro rappresentanti nell'Impresa e/o lo stabilimento riguardo a:
 - i. rischi per la sicurezza e la salute riguardanti sia l'Impresa e/o lo stabilimento in generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/o funzione;
 - ii. le misure e le attività di prevenzione e protezione riguardanti sia l'Impresa e/o lo stabilimento in generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/o di funzione e, in particolare, le misure prese in materia di pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori;
- b) formare ciascun lavoratore, in tema di sicurezza e salute, con appropriate informazioni e istruzioni relative, in particolare, al suo posto di lavoro o alla sua funzione almeno in occasione:
 - i. dell'assunzione;
 - ii. di trasferimento o cambiamento di funzione;
 - iii. di introduzione di cambiamento di attrezzature di lavoro;
 - iv. di introduzione di nuove tecnologie.

Riguardo alle Aziende fornitrici di servizi in Appalto, si applicherà quanto previsto dall'art.26 del D.Lgs. 81/08.

6.5 Divulgazione di informazioni su sicurezza e salute ai dipendenti e alle altre parti interessate

Al fini di garantire la divulgazione delle informazioni sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro, l'Azienda organizzerà per i Dipendenti e preposti attività periodiche di formazione, volte ad informare e a chiarire quali siano i diritti e i doveri in capo agli stessi, con riferimento alla normativa in materia di sicurezza.

FCLog inoltre attuerà programmi che stabiliscono le modalità mediante le quali il responsabile del servizio di prevenzione e protezione procede all'effettuazione di sopralluoghi periodici nelle diverse aree aziendali.

La Società organizzerà periodicamente degli incontri con i preposti alla funzione di controllo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, con l'obiettivo primario di migliorare continuamente il livello di protezione e prevenzione all'interno dell'Azienda; verrà inoltre strutturata una periodica divulgazione, attraverso la pubblicazione della News Letter "Sicurinfo", della "cultura" della sicurezza. Altre iniziative di comunicazione sono programmate e rivolte al personale interno ed esterno operante in Azienda, quali ad esempio l'affissione di

poster negli ambienti di lavoro. Al fine di rendere più efficace ed “amichevole” la comunicazione, l’azienda ha adottato la mascotte della sicurezza “mister cassetta”.

7. Le verifiche dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Controllo effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l’Organismo di Controllo, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In ragione dell’attività di vigilanza attribuita all’Organismo di Controllo nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio i Collaboratori, i Consulenti, i *Partners*, i fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, che operano per conto e nell’interesse di FCLog, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione del medesimo con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

Parte Speciale IV - Delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza dei sistemi informatici in azienda e del trattamento illecito dei dati personali

1. Le fattispecie di reato in materia di violazione norme sulla sicurezza dei sistemi informatici e sul trattamento illecito dei dati personali

- ***Accesso abusivo ad un sistema informatico e/o telematico (art. 615 ter c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il reato si configura, ad esempio, nel momento in cui un dipendente della FCLog, attraverso il *computer* della Società, entra abusivamente all'interno del sistema informatico di un *competitor* della stessa, al fine di danneggiarlo e far conseguire un vantaggio direttamente o indirettamente alla Società.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

- ***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617 – quater c.p.):***

La fattispecie punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Il reato si configura, ad esempio, qualora un dipendente della FCLog, durante lo svolgimento del suo lavoro, interrompe illecitamente ed in maniera fraudolenta una comunicazione informatica tra un *competitor* della Società ed un potenziale cliente, al fine di avvantaggiare la stessa Società e farle concludere un contratto con detto cliente.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

- ***Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Il reato si configura, ad esempio, nel caso in cui un dipendente della FCLog, installi fraudolentemente un apparecchio in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico di un *competitor* al fine di far ottenere alla Società informazioni importanti sullo stesso.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui.

Il reato si configura ad esempio qualora un dipendente della FCLog, nel far ottenere un vantaggio alla Società, danneggia il *software* di gestione di un *competitor*

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)***

La fattispecie punisce il soggetto che pone in essere le condotte di cui all'art. 635-quater c.p.

(danneggiamento di sistemi informatici e telematici) altresì quando tali condotte siano dirette a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Il reato si configura ad esempio qualora un dipendente della FCLog, nel tentativo di ridurre l'esborso fiscale della Società, danneggi il sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

• ***Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Il reato si configura ad esempio qualora un collaboratore della FCLog, si procura i dati di accesso al *software* di programmazione di un *competitor* della Società in maniera abusiva, sempre che da tale condotta derivi una qualsiasi utilità per la Società.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

• ***Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 quinquies c.p.)***

La fattispecie punisce chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui un dipendente della FCLog consegni alla un programma informatico di un *competitor* ad un soggetto terzo al fine di danneggiarlo, sempre che si concretizzi un vantaggio per la Società.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

2. Funzione della Parte speciale IV

La presente Parte Speciale IV si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e da tutti i soggetti che, a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai delitti informatici ed al trattamento illecito dei dati personali e, in particolare, a tutte le risorse che utilizzano sistemi informativi (avendo soprattutto riguardo a linee di comunicazione dei dati e server) per l'espletamento della propria attività lavorativa in favore di FCLog.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- dettagliare le procedure che i Dipendenti, e chiunque, direttamente o indirettamente, sia coinvolto nelle attività "sensibili" rispetto ai delitti informatici ed al trattamento illecito dei dati personali di FCLog, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le previste attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. Processi sensibili in relazione al rispetto delle norme in materia alla sicurezza dei sistemi informativi

Le Attività sensibili che FCLog ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- utilizzo di risorse e di informazioni di natura informatica o telematica, finalizzate alla operatività del sistema di logistica;
- trattamento di dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/03.

4. Regole generali

Nell'espletamento delle operazioni attinenti alla gestione dei sistemi informativi, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nei trattamenti dei dati personali all'interno di FCLog, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito alla sicurezza dei sistemi informativi di FCLog ed al trattamento di qualsivoglia dato personale;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di delitti informatici e trattamento illecito di dati.

La struttura documentale di FCLog in materia di gestione delle risorse e dei sistemi informativi è costituita da:

- **DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA**

questo documento – redatto ai sensi dell'art. 34, 1° comma, lettera g, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del disciplinare tecnico allegato al medesimo Decreto *sub b* – delinea il quadro delle misure di sicurezza, organizzative, fisiche e logiche adottate in FCLog per il trattamento dei dati personali. La redazione o l'aggiornamento di tale documento è contenuta nella relazione al bilancio di esercizio. All'interno del documento è riportata una tabella in cui vengono individuati i possibili eventi e comportamenti di rischio, l'impatto che ognuno di essi potrebbe arrecare alla sicurezza dei dati, nonché la gravità stimata in relazione agli effetti di ogni singolo comportamento od evento.

Vengono altresì individuate le misure d'azione e i rimedi idonei a prevenire o sanare i possibili danni al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita dei dati.

Nell'espletamento delle operazioni attinenti alla gestione dei sistemi informativi, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nei trattamenti dei dati personali all'interno di FCLog, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale:

1. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito alla sicurezza dei sistemi informativi di FCLog ed al trattamento di qualsivoglia dato personale;
2. astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Sarà potrà visionare tale documento all'interno dell'azienda ed estrarne copia.

- **REGOLAMENTO DISCIPLINARE SULL'UTILIZZO DI HARDWARE E SOFTWARE AZIENDALI (Allegato 6)**

questo documento disciplina l'accesso e la gestione da parte dei dipendenti della rete informatica aziendale, dell'hardware e delle tipologie di software aziendale, nonché l'accesso ad internet.

Si tratta di documenti di FCLog cui il Modello fa rinvio come fonti di precetti cui attenersi.

5. Principi di comportamento e procedure di controllo specifiche

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di FCLog (e dei suoi Dipendenti, Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere qualsivoglia comportamento contrario a quanto previsto nei seguenti Principi di comportamento in tema di reati informatici.

Principi di comportamento in tema di reati informatici

Tutti i destinatari del presente Modello, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono, fermo restando quanto previsto con il Regolamento disciplinare sull'utilizzo di hardware e software aziendali (Allegato n. 6):

- impegnarsi a non rendere pubbliche tutte le informazioni loro assegnate per l'utilizzo delle risorse informatiche e l'accesso a dati e sistemi (avuto particolare riguardo alle *username* e *password*, anche se superate, necessarie per l'accesso ai sistemi informatici di FCLog);
- attivare ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, evitando che terzi possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento dalla postazione (uscita dal sistema o blocco dell'accesso tramite *password*);
- accedere ai sistemi informativi unicamente a mezzo dei codici identificativi assegnati al singolo soggetto e provvedere, anche in accordo alle richieste del sistema operativo stesso, alla modifica periodica della *password*;
- astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che in ogni modo possa mettere a rischio la riservatezza e/o l'integrità dei dati aziendali;
- non intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi aziendali;
- non installare alcun programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato l'amministratore del sistema informatico;
- non utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle messe a disposizione da parte di FCLog ai Dipendenti per l'espletamento della loro attività lavorativa.

6. Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri loro attribuiti

Le lettere e i contratti di nomina dei responsabili e le lettere di incarico o di designazione degli incaricati della gestione e manutenzione del sistema informativo e i compiti e le responsabilità di questi ultimi devono essere raccolte da FCLog affinché essa disponga di un quadro chiaro delle responsabilità ed autorità attribuite ai propri Collaboratori nell'ambito del trattamento dei dati personali.

Con cadenza almeno annuale FCLog provvede ad aggiornare la definizione dei dati cui gli incaricati sono autorizzati ad accedere e dei trattamenti che sono autorizzati a porre in essere, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni che giustificano tali autorizzazioni.

Alle stesse operazioni di controllo si procede con riguardo a coloro che si occupano della gestione e manutenzione degli strumenti elettronici.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali sopra riportati

nel corso dello svolgimento della propria attività operativa è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare l'Amministratore del sistema informativo ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Controllo.

FCLog, inoltre, al fine di proteggere i propri sistemi informativi ed evitare, per quanto possibile, il proprio coinvolgimento in attività suscettibili di concretizzare uno o più delitti informatici o di trattamento illecito di dati, si impegna a:

- prevedere la possibilità di accedere ai sistemi informativi solo previa opportuna identificazione da parte dell'utente, a mezzo *username* e *password* assegnati originariamente dall'Azienda;
- stabilire le modalità di cambiamento della *password*, a seguito del primo accesso, sconsigliando l'utilizzo di *password* ripetute ciclicamente;
- verificare costantemente la coincidenza tra i poteri assegnati al profilo utente e le sue mansioni all'interno di FCLog, sia nel caso in cui il soggetto venga adibito a differenti attività, sia in caso di conclusione del rapporto di lavoro con l'Azienda;
- monitorare, con frequenza periodica, tutti gli accessi e le attività svolte sulla rete Aziendale;
- formare in maniera adeguata ogni risorsa sui comportamenti da tenere al fine di garantire la sicurezza dei sistemi informativi nonché informarla sulle possibili conseguenze, anche penali, che possono derivare dalla commissione di un illecito.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio Collaboratori, Consulenti, *Partners*, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti informatici e trattamento illecito di dati e che operano per conto e nell'interesse di FCLog, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* al fine del rispetto del D.Lgs.231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimo con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

7. Le verifiche dell'Organismo di Controllo

L'Organismo di Controllo effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'Organismo di Controllo, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni

organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Controllo nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio i Collaboratori, i Consulenti, i *Partners*, i fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti informatici che operano per conto e nell'interesse di FCLog, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici);
- contenere apposita dichiarazione del medesimo con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

Parte Speciale V – Reati Ambientali

I) Le fattispecie dei reati ambientali (art.25 - undecies del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali richiamati dall'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001, se commessi nell'interesse esclusivo della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati ambientali che potrebbero verificarsi in astratto all'interno di FCLog, rimandandosi al testo del decreto e a quello del Codice Penale per una dettagliata descrizione degli stessi, che devono comunque intendersi già noti ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

- ***Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)***

Tale ipotesi si configura nel caso in cui abusivamente si cagioni una compromissione o un deterioramento significativo delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo nonché di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui FCLog, nello smaltimento dei propri scarichi liquidi, provochi l'inquinamento di una falda acquifera.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

- ***Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)***

Tale ipotesi si configura nel caso in cui abusivamente si cagioni un disastro ambientale, ossia: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; oppure: l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; oppure: l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui FCLog, con lo smaltimento prolungato di rifiuti in atmosfera, esponga la popolazione limitrofa al rischio di intossicazione e/o di altri danni alla salute.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

- ***Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)***

Tale ipotesi si configura nel caso in cui i fatti di cui sopra (articoli 452-bis e 452-quater) sono commessi per colpa.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui l'inquinamento della falda acquifera e/o dell'atmosfera circostante non avvenga intenzionalmente ma solo per l'inosservanza di norme tecniche che avrebbero evitato l'inquinamento.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

- ***Scarichi acque reflue (art. 137 D.lgs. 152/06);***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si apra o comunque si effettuino nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure si continuino ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui FCLog proceda ad effettuare scarichi di acque reflue in assenza di una valida autorizzazione.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

- ***Attività gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 152/06);***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui FCLog proceda ad effettuare attività di raccolta di rifiuti (propri e/o di altra azienda) in assenza di una valida autorizzazione.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

- ***Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 152/06);***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga cagionato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui FCLog nello scarico di acque reflue provochi inquinamento del sottosuolo.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- ***Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 152/06);***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'ente, pur essendone tenuto, non abbia aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI o sistema alternativo) previsto dalla normativa di settore.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui FCLog non provveda alla regolare tenuta dei registri previsti dal sistema di controllo di tracciabilità degli stessi.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- ***Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 152/06);***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti speciali elencati nell'Allegato II del citato regolamento CEE.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui FCLog, in assenza delle prescritte autorizzazioni e/o in violazione delle vigenti norme sulla tracciabilità, organizzi una spedizione di rifiuti.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

- ***Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs. 152/06);***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, un soggetto ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui FCLog, al fine di conseguire profitto, approfittando della propria struttura ed organizzazione aziendale svolga, non occasionalmente, un'attività di smistamento dei rifiuti.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

- ***Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.lgs. 152/06)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i soggetti obbligati omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2,

lett. a) del D.lgs. 152/06 nei termini previsti.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui FCLog ometta di iscriversi al SISTRI se previsto.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

• ***Sanzioni per violazioni normativa su inquinamento atmosferico (art. 279 D.lgs. 152/06);***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui FCLog apra un nuovo stabilimento in assenza di prescritta autorizzazione per le emissioni in atmosfera.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

2. Funzione della Parte speciale V

La presente Parte Speciale V si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e da tutti i soggetti che, a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai reati ambientali per l'espletamento della propria attività lavorativa in favore di FCLog.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- dettagliare le procedure che i Dipendenti, e chiunque, direttamente o indirettamente, sia coinvolto nelle attività "sensibili" rispetto ai reati ambientali, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le previste attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati ambientali

In considerazione delle attività svolte da FCLog e della sua struttura interna, ai sensi dell'art.6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto:

- verifica e richiesta autorizzazioni necessarie in materia ambientale;
- verifica rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o emanate dall'autorità competente;
- tenuta dei registri e formulari in materia di rifiuti e di emissioni in atmosfera;
- gestione acque reflue del sistema fognario;

Per le figure di FCLog direttamente coinvolte nello svolgimento di tali processi sensibili si rimanda ai documenti esterni del SGI, D54/01 Organigramma, D62/04 Ruoli del personale, D62/01 Mansionario e procedure specifiche relative alla gestione rifiuti.

4. Principi di comportamento

Nell'espletamento delle operazioni attinenti alla gestione degli scarichi di acque reflue, dei

rifiuti e delle emissioni in atmosfera, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, all'interno di FCLog (e i suoi Dipendenti, Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte), devono in generale:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito alla gestione degli scarichi di acque reflue, dei rifiuti e delle emissioni in atmosfera di FCLog;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reati ambientali sopra indicate.

Al riguardo, va osservato che FCLog ha adottato una specifica politica ambientale ed una procedura di identificazione degli aspetti ambientali, come descritto nel Manuale del Sistema Gestione Ambientale e della Sicurezza sul Lavoro, documento facente parte integrante del presente Modello.

Il Manuale per la Gestione della Qualità Ambientale e della Sicurezza è redatto ed emesso dal Responsabile Sistema Gestione Integrata, controllato dalla Direzione Aziendale ed approvato dal Presidente del CdA.

Il Manuale contiene la definizione della Politica Ambientale e di Sicurezza dell'Azienda (insieme degli obiettivi e dei traguardi ambientali) e l'identificazione degli Aspetti ambientali (elementi delle attività e/o dei prodotti ambientali che possono interagire con l'ambiente)

i) La Politica Ambientale e di Sicurezza FCLog è elaborata congiuntamente dalla Direzione e dal responsabile di Gestione Ambientale e successivamente verificata ed approvata dalla Direzione.

Tale politica è stabilita in coerenza ai requisiti fissati dalla norma UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001, nel rispetto e nella salvaguardia di tutte le risorse utilizzate nell'azienda e con l'obiettivo di interagire nel modo minore possibile con l'ambiente e ridurre il più possibile il rischio per la salute dei lavoratori in azienda.

Con la definizione della Politica Ambientale e della Sicurezza viene espresso l'impegno da parte di tutta l'organizzazione a:

- rispettare la legislazione ambientale e della sicurezza sul lavoro vigente;
- migliorare in modo continuo le prestazioni ambientali e della sicurezza sul lavoro correlate all'attività aziendale;
- ridurre i consumi delle risorse naturali e i rischi per i lavoratori;
- prevenire e/o ridurre i potenziali impatti ambientali e l'inquinamento.

La Politica Ambientale e della Sicurezza è contenuta nel Manuale e nel Piano di gestione Qualità Sicurezza Ambiente.

La Politica Ambientale e della Sicurezza è poi diffusa e fatta conoscere a tutti i dipendenti mediante affissione della stessa nei luoghi comuni, in apposite bacheche, e la pubblicazione sulla intranet aziendale.

Ogni anno, in conformità alla politica stabilita, viene elaborato un Piano di Gestione della Qualità e della sicurezza ambientale ove vengono definiti gli obiettivi, i traguardi, le azioni e le risorse per il loro conseguimento.

Il documento rimane comunque disponibile per tutti coloro ne facessero richiesta.

Tutti i dipendenti sono tenuti a conoscerne la Politica Ambientale e ad operare coerentemente ai principi in essa fissati.

La politica ambientale viene rivista annualmente nel corso del riesame del SGI da parte della direzione. In tale occasione essa viene riaffermata o modificata, a seguito di esigenze interne o di fattori esterni che possono influenzare gli orientamenti aziendali in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro.

ii) L'identificazione iniziale degli aspetti ambientali prende in considerazione i seguenti fattori:

- emissione in atmosfera;
- scarichi liquidi;
- produzione e gestione dei rifiuti
- inquinamento del sottosuolo e delle acque sotterranee;
- sorgenti rumore e vibrazioni;
- consumo acqua;
- consumo energia elettrica;
- consumo combustibili;
- consumo altre materie non rinnovabili;
- campi elettromagnetici;
- presenza materiali o sostanze pericolose;
- attività pericolose;
- stoccaggio sostanze pericolose;
- attività indotte;
- polveri.

Per ognuno degli aspetti ambientali individuati sono stimati i possibili impatti, intesi come le modificazioni sull'ambiente conseguenti agli aspetti ambientali considerati (la relazione tra effetti ed impatti è una relazione di causa-effetto).

Tale valutazione viene effettuata sulla base di dati ed informazioni oggettive, ove possibile quantificate, raccolte e documentate su apposito questionario.

L'identificazione degli aspetti ambientali e la valutazione della relativa significatività è aggiornata periodicamente (almeno ogni tre anni).

E' fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello di applicare ed osservare tutti i principi di comportamento contenuti nei seguenti documenti adottati da FCLog che costituiscono parte integrante del presente Modello:

- Manuale del Sistema Gestione della Qualità Ambientale e della Sicurezza;
- Politica per la Qualità Sicurezza ed Ambiente.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio Collaboratori, Consulenti, *Partners*, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati ambientali e che operano per conto e nell'interesse di FCLog, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* al fine del rispetto del D.Lgs.231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione del medesimo con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

5. Procedure specifiche

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nei trattamenti dei dati personali all'interno di FCLog, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono attenersi alle seguenti procedure:

- i rapporti nei confronti della PA e con riferimento alle autorità preposte alla vigilanza sulle norme in materia ambientale per le aree di attività a rischio, devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni a qualunque titolo questi vengano fatti anche in materia ambientale, devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati dal soggetto responsabile;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità;
- con riferimento ed in relazione a ciascuna delle aree sensibili sopra riportate, è necessario:
 - prevedere attività di informazione di tutti i lavoratori;
 - prevedere attività di informazione e formazione dei lavoratori che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, operano nell'ambito delle attività operative a rischio di reato;
 - prevedere attività di informazione ai lavoratori delle ditte esterne che operano negli stabilimenti di FCLog;
 - prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza ambientale da parte dei lavoratori, individuando all'interno di ciascun stabilimento specifiche figure a ciò deputate;
 - predisporre norme interne di protezione e sicurezza ambientale adeguate ai rischi in materia ambientale; acquisire e conservare la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale;
 - conservare la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;
 - conservare la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale;
 - effettuare un costante monitoraggio delle procedure aziendali, assicurando una adeguata e tempestiva revisione delle stesse, specie in caso di eventuale aggravamento del rischio o in caso di emergenza;
 - prevedere audit ciclici in materia ambientale; monitorare la normativa ambientale e gli adempimenti dalla stessa richiesti;
 - verificare periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione ambientale di riferimento in relazione al semestre precedente;
- è necessario verificare, in relazione alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, la necessità di ottenere l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
- è necessario provvedere all'ottenimento dell'autorizzazione nei tempi previsti dalla legislazione vigente ed attuare, per gli impianti non ancora autorizzati, i controlli previsti

- nell'ambito dei disposti legislativi ad essi applicabili;
- è necessario attuare le disposizioni previste dall'autorizzazione in merito a: rispetto dei valori limite discarico e delle prescrizioni, metodi di campionamento e di analisi, periodicità dei controlli di competenza;
 - è necessario verificare le misure di concentrazione delle sostanze inquinanti negli scarichi e la corretta tenuta dei registri di manutenzione, in conformità e con frequenza non inferiore a quanto indicato dagli atti autorizzativi;
 - è necessario mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni agli scarichi;
 - è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica sostanziale degli impianti;
 - è necessario verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti;
 - è necessario verificare che i consulenti, i partner ed i collaboratori in generale, dedicati agli adempimenti connessi alla gestione dei rifiuti, ivi inclusi il trasportatore, la società incaricata dello smaltimento, siano scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale che preveda l'approvazione finale da parte della Direzione Aziendale;
 - è necessario verificare che gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni (per esempio tecnici per la preparazione della documentazione tecnica propedeutica al fine del rinnovo delle autorizzazioni e al rispetto delle norme ambientali), siano redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati dal soggetto responsabile;
 - è necessario verificare che il certificato di analisi dei rifiuti predisposto deve contenere solo informazioni veritiere e corrette, in base ad apposito processo di analisi;
 - è necessario aggiornare i registri di carico e scarico all'atto di produzione e movimentazione del rifiuto;
 - è necessario gestire il deposito temporaneo dei rifiuti in accordo con la legislazione vigente;
 - è necessario compilare ed emettere i formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori dal sito; richiedere e verificare le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);
 - è necessario compilare la scheda rifiuto.

Fermo restando quanto sopra previsto, ai fini dell'identificazione continua dei pericoli ed aspetti ambientali, della loro valutazione e dell'implementazione delle misure di controllo necessarie, FCLog ha adottato, nell'ambito del Sistema per la Gestione della Qualità Ambientale e di Sicurezza, ulteriori procedure che fanno parte integrante del presente Modello e che i dipendenti di FCLog (Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) sono tenuti ad applicare ed osservare.

Tali procedure sono indicate nell'Allegato n. 5 del Modello.

6. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il

sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

ALLEGATO 1: SOGGETTI INTERVISTATI

..... omissis

ALLEGATO 2: COMPONENTI DELL'ODV

..... omissis

ALLEGATO 3: REGOLAMENTO ODV

..... omissis

ALLEGATO 4: FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

..... omissis

ALLEGATO 5: DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SICUREZZA SUL LAVORO E ALL'AMBIENTE

..... omissis

ALLEGATO 5 - BIS: DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AREA SOCIETARIA (GESTIONE CONTABILITÀ E PAGAMENTI)

..... omissis

ALLEGATO 6: REGOLAMENTO DISCIPLINARE SULL'UTILIZZO DI HARDWARE E SOFTWARE AZIENDALI DI FCLOG

..... omissis

ALLEGATO 7: IL CODICE ETICO

1. Principi Etici

1.1 - Principi ispiratori dell'attività di FCLog

FCLog da sempre opera con integrità, nel rispetto non solo delle leggi e delle normative vigenti, ma anche dei valori morali che sono considerati irrinunciabili da chi ha come scopo finale quello di agire sempre e comunque con equità, onestà, rispetto della dignità altrui, in assenza di qualsivoglia discriminazione delle persone basata sul sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sul credo religioso e politico.

In questa prospettiva, FCLog intende aderire ai principi di cui al D.Lgs. n. 231/2001 mediante l'adozione del Modello che trova il momento di più alta espressione nel presente Codice Etico, che del Modello costituisce, dunque, parte integrante.

1.2 - Il Codice Etico

Nel presente Codice Etico sono contenuti i principi fondamentali a cui si ispira FCLog nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

Questi principi costituiscono specificazioni esemplificative dei doveri e degli obblighi di diligenza, integrità, correttezza e lealtà che caratterizzano l'operato della società, sia nei rapporti con i terzi sia nell'ambiente interno di lavoro.

Per questa ragione, le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per tutti coloro che siano legati ad FCLog da rapporti di *partnership*, di lavoro, sia subordinato - a qualsiasi livello - sia parasubordinato, o che, comunque, agiscano nell'interesse o in nome e per conto della società.

FCLog si impegna a portare a conoscenza di tutti i Collaboratori, con mezzi adeguati allo scopo, i principi contenuti nel presente Codice Etico.

FCLog chiede, inoltre, ai soggetti terzi con cui opera di tenere una condotta in linea con quanto stabilito nel presente Codice Etico, impegnandosi a far conoscere e diffondere anche presso clienti, fornitori e terzi in genere il contenuto del Codice Etico.

2. Principi generali

2.1. - Osservanza dell'ordinamento

La società FCLog opera nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

I Collaboratori devono pertanto astenersi dal tenere condotte che violino leggi e regolamenti e nell'agire devono sempre considerare che è un dovere di tutti coloro che collaborano con FCLog comportarsi con integrità.

Nei casi dubbi è fatto obbligo ai Collaboratori di assumere le necessarie informazioni al fine di assicurarsi che la loro attività sia conforme alla legge.

Ove non sia possibile avere certezza circa la legalità del proprio operato, ci si deve astenere dall'agire.

I Collaboratori sono tenuti anche all'osservanza di tutte le procedure organizzative e gestionali interne applicate e delle loro implementazioni ad essi debitamente comunicate dalla Società.

2.2. - Imparzialità

I Collaboratori devono sempre ispirare il loro operato al principio dell'imparzialità.

È fatto divieto di adottare condotte che risultino o possano anche solo apparire discriminatorie nei confronti di altri soggetti.

2.3. - Onestà, integrità, lealtà

FCLog tramite i propri Collaboratori conduce la propria attività con integrità ed in conformità alla migliore pratica esistente in tali campi, con particolare riguardo ai rapporti finanziari e alle trattative con soggetti terzi.

Tutte le attività lavorative di quanti operano nell'interesse della Società devono essere svolte con onestà, integrità e lealtà, sia nei confronti dei terzi che nei confronti degli altri Collaboratori della Società.

Non sono ammesse, per nessuna ragione, condotte che risultino non conformi a questi principi, neppure qualora l'autore di tali condotte invochi a sua giustificazione l'aver agito nell'interesse di FCLog.

2.4. - Rispetto e tutela della persona

La Società pone al centro della sua attività il rispetto della persona.

In questa prospettiva, garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi Collaboratori, che devono essere liberi di agire secondo i principi ispiratori del presente Codice Etico.

È dunque proibita qualunque forma di pressione, violenza, minaccia per indurre le persone ad agire difformemente da quanto previsto dalla legge e dai principi contenuti nel Codice Etico.

FCLog richiede ai propri Collaboratori che nelle relazioni con gli altri Collaboratori, così come nel trattare con i *Partners* si attengano alla più rigorosa correttezza professionale ed etica.

I Collaboratori sono inoltre considerati responsabili della *performance* e della reputazione di correttezza commerciale ed operativa della Società ed è loro espressamente e rigorosamente richiesto di astenersi da ogni comportamento che in tal senso possa risultare dannoso.

2.5. - Riservatezza

Tutte le informazioni commerciali relative a: (i) proprietà, (ii) *Partners*, (iii) strategie e programmi commerciali; (iv) organizzazione; (v) gestione ed operazioni finanziarie e/o (vi) comunque connesse all'attività di FCLog sono di proprietà esclusiva di quest'ultima.

È fatto divieto di utilizzare informazioni riservate per ragioni diverse da quelle concernenti lo svolgimento del proprio lavoro.

I Collaboratori devono comunque mantenere la riservatezza sui dati da loro appresi nell'ambito dell'attività lavorativa svolta per la società, la cui diffusione e comunicazione, fatte salve le norme legislative stabilite in materia, è consentita solo dietro espressa autorizzazione.

I Collaboratori sono inoltre tenuti ad adottare ogni misura e/o cautela al fine di prevenire l'indebito utilizzo delle informazioni da parte di soggetti terzi.

2.6. - Conflitto di interessi

È fatto obbligo ai Collaboratori di evitare situazioni di concreto o anche solo potenziale conflitto di interessi.

I Collaboratori devono parimenti evitare di trattare con soggetti che versino in conflitto di interesse rispetto alla parte in nome e per conto del quale agiscono, se tale situazione è loro nota.

2.7. – Concorrenza sleale

Nell'ambito di una linea di azione ispirata al rispetto dell'integrità dei comportamenti, la Società ritiene che il valore della libera e leale concorrenza debba essere tutelato senza riserve. Per questa ragione, i Collaboratori ed i Soci di FCLog devono astenersi da condotte e comportamenti che possano essere qualificati in termini di concorrenza sleale.

2.8. - Diffusione ed osservanza del Codice Etico

FCLog diffonderà il proprio Codice Etico, promuovendone la conoscenza di ogni sua parte tra tutti coloro che collaborano con la Società attraverso l'invio di apposita *e-mail* o *pubblicazione sul sito Aziendale www.fclog.it*, dell'informativa sull'approvazione dello stesso. I Collaboratori sono pertanto tenuti a conoscere il contenuto del Codice Etico, a chiedere informazioni in merito al suo contenuto in caso di dubbi interpretativi, a collaborare nella sua diffusione e attuazione, nonché a segnalare le eventuali carenze e violazioni del Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza.

3. Regole di condotta

3.1. Regole di condotta nei rapporti con i Collaboratori

3.1.1 Le politiche di selezione dei Collaboratori

La selezione dei Collaboratori viene effettuata esclusivamente sulla base delle competenze e delle capacità professionali dei candidati, avuto riguardo ai ruoli che, secondo le esigenze di FCLog, necessitano di idonea copertura. In quest'ottica, FCLog procede alla selezione dei Collaboratori nel pieno rispetto del principio delle pari opportunità, senza discriminazioni di alcun genere ed evitando qualsiasi forma di favoritismo o clientela.

Ciascun Collaboratore è tenuto ad aggiornarsi professionalmente al fine di acquisire sempre maggiori competenze e conoscenze che gli consentano di svolgere il proprio ruolo nel modo più proficuo per sé stesso e per la società.

Ciascun Collaboratore è tenuto a prendere cognizione delle procedure interne e dei protocolli esistenti in FCLog.

3.1.2. Trattamento dei dipendenti

Nel rapporto di lavoro con i propri dipendenti, FCLog predispone e si adopera per mantenere integre tutte le condizioni necessarie affinché le capacità e le competenze professionali di ciascuno possano costantemente arricchirsi ed evolvere in meglio.

La società seleziona e distribuisce gli incarichi ai dipendenti in base alle loro qualifiche e competenze, senza discriminazione alcuna tra gli stessi.

Questa politica si applica a ogni provvedimento riguardante i dipendenti, compresi il reclutamento, l'assunzione, l'inquadramento, le promozioni, la cessazione del rapporto di lavoro, la gestione delle gratifiche, la formazione, i programmi educativi, sociali e ricreativi.

1.1.3. Salubrità e sicurezza del luogo di lavoro

FCLog si impegna a creare e mantenere un ambiente di lavoro che tuteli l'integrità fisica dei propri Collaboratori mediante l'osservanza della legislazione vigente in tema di sicurezza e rischi sul lavoro. A questo fine, la Società effettua un costante monitoraggio sulle condizioni di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro, realizzando gli opportuni interventi di natura tecnica e organizzativa che si dovessero rendere necessari per garantire le migliori condizioni di lavoro.

1.1.4. Comportamento sul luogo di lavoro

Conformemente ai principi etici che informano la sua attività, FCLog tutela l'integrità morale dei propri Collaboratori, garantendo a questi stessi condizioni di lavoro rispettose

della dignità della persona. Per questa ragione FCLog:

- non tollera che sul luogo di lavoro siano tenuti comportamenti violenti, minacciosi, di prevaricazione psicologica o comunque lesivi dell'altrui sfera morale;
- non tollera che sul luogo di lavoro siano tenuti comportamenti di molestia sessuale, di qualunque grado, natura e gravità essi siano;
- non ammette che sul luogo di lavoro siano tenuti comportamenti offensivi dell'altrui dignità motivati da ragioni di razza, etnia, preferenze sessuali, età, fede religiosa, ceto sociale, opinioni politiche, stato di salute.

1.1.5. Rispetto della *privacy*

FCLog si impegna a tutelare il rispetto della *privacy* in merito alle informazioni attinenti la sfera privata e le opinioni di ciascuno dei propri Collaboratori e, più in generale, di quanti interagiscono con la società.

Il rispetto della *privacy* è garantito, oltre che dal rispetto dalla normativa vigente in materia, dal divieto di esercitare sui Collaboratori qualunque forma di controllo che possa essere ritenuta lesiva della persona.

Le informazioni personali raccolte da FCLog sui Collaboratori per motivi attinenti l'attività aziendale non sono comunicabili o diffondibili senza il consenso dell'interessato, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente in materia di Tutela dei Dati Personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.).

1.1.6. Doveri dei Collaboratori

Ogni Collaboratore è tenuto a salvaguardare il patrimonio di FCLog da abusi e inutili sprechi.

I dipendenti devono attenersi a quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendale, utilizzare la posta elettronica per fini strettamente aziendali, non usufruire della navigazione su *internet* in maniera difforme da quella descritta nell'apposito Regolamento interno e, comunque, non accedendo per nessuna ragione a contenuti generalmente considerati osceni o comunque poco ortodossi.

Nessun Collaboratore può effettuare registrazioni fotografiche, video o audio presso FCLog o un cliente salvo i casi in cui questo rientri nel normale svolgimento dell'attività lavorativa o previa autorizzazione.

È consentito esclusivamente l'uso del *software* previamente autorizzato da FCLog.

Non è, altresì, consentita l'utilizzazione di copie di *software* prive di licenza o illegali. La politica aziendale è ispirata al pieno rispetto del *copyright* altrui e all'utilizzazione del *software* concesso ad FCLog in base ai termini e alle condizioni stabiliti nella licenza d'uso.

3.2. Regole di condotta nei rapporti con i *Partners* e altri soggetti terzi

3.2.1. Concorrenza sleale

FCLog compete sul mercato in modo leale, rispettando le leggi *antitrust* e i regolamenti che hanno come scopo quello di favorire lo sviluppo della libera concorrenza. Ogni Collaboratore è quindi tenuto a osservare con il massimo scrupolo le regole in materia di concorrenza leale e *antitrust*.

Nel caso in cui il Collaboratore nutra dei dubbi circa la conformità della propria condotta ai principi della libera concorrenza, deve chiedere informazioni a FCLog, informare il proprio responsabile ed astenersi dall'agire sino a quando non vi sia certezza che non vi è pericolo di ledere il gioco della libera concorrenza sul mercato.

3.2.2. Omaggi e benefici

FCLog persegue i propri obiettivi imprenditoriali esclusivamente attraverso la qualità dei servizi resi e la capacità imprenditoriale. In questo senso, la Società non ammette che i Collaboratori offrano o ricevano a/da soggetti con cui intrattengono rapporti nell'ambito dell'attività lavorativa per conto di FCLog regali o omaggi che, per valore o per le circostanze del caso concreto in cui intervengono, possano anche solo originare il dubbio di essere finalizzati a distorcere la corretta pratica commerciale.

È comunque sempre vietato fare omaggi a dipendenti pubblici, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.

Il Collaboratore non può mai sfruttare la propria posizione professionale per acquisire dal cliente o dal fornitore benefici personali.

Ogni richiesta/offerta di denaro o di vantaggio improprio, deve essere immediatamente respinta e portata dai Collaboratori a conoscenza degli organi preposti di FCLog.

3.2.3. Scelta dei *Partners*

Nella scelta dei *Partners*, FCLog si ispira al principio del massimo vantaggio competitivo unitamente a quello della massima qualità, evitando qualsiasi forma di discriminazione e concedendo a ogni partner in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di concorrere alla stipula di contratti con la Società.

FCLog si riserva di non intrattenere rapporti con *Partners* che nello svolgimento dell'attività dovessero adottare comportamenti non in linea con quelli previsti nel presente Modello.

3.3. Regole di condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e altri soggetti rappresentativi di interessi collettivi

3.3.1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti di lavoro intrattenuti dai Collaboratori di FCLog con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, siano essi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, devono essere improntati alla massima trasparenza e all'osservanza delle leggi, dei principi fissati nel Modello, ivi compreso il Codice Etico, delle procedure interne e dei protocolli di FCLog.

Particolare attenzione deve essere riservata alle gare di appalto e, in genere, ai contratti nei quali sia coinvolta la Pubblica Amministrazione.

È vietato in ogni caso fare regali a pubblici dipendenti o accettare omaggi dagli stessi.

FCLog non può farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione da soggetti terzi che versino in conflitto di interessi.

3.3.2. Rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali

FCLog non favorisce né discrimina alcuna organizzazione politica o sindacale.

FCLog non fornisce contributi economici né di altro genere, direttamente o indirettamente, a partiti, organizzazioni politiche, sindacati, né a loro rappresentanti.

3.3.3. Rapporti con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione

I Collaboratori di FCLog devono astenersi dal rilasciare dichiarazioni riguardanti l'azienda ai rappresentanti della stampa o degli altri mezzi di comunicazione.

Qualsiasi comunicazione di interesse pubblico relativa a FCLog agli organi di

informazione è effettuata esclusivamente dagli organi a ciò preposti da FCLog.

4. Conflitto di interessi

4.1 Conflitto di interessi

Tutti i Collaboratori di FCLog devono evitare ogni situazione che possa determinare un conflitto di interessi rispetto alla Società. In questa prospettiva, si ricorda che l'esistenza, anche solo potenziale, di conflitti di interesse non solo danneggia l'immagine e la reputazione di FCLog, ma anche la capacità dei Collaboratori di assumere decisioni nell'interesse della Società.

Un conflitto di interessi si verifica quando sussiste un interesse esterno che sia contrapposto, anche in minima parte, agli interessi di FCLog. Esso può scaturire, in via esemplificativa, da qualsiasi tipo di rapporto, accordo o situazione che riduca o interferisca con la capacità dei Collaboratori di FCLog di prendere decisioni nell'interesse della Società.

Segnatamente i Collaboratori sono tenuti a non avere nessun interesse economico che possa risultare in conflitto con le loro mansioni e/o cariche nell'ambito dell'organizzazione di FCLog e a non ricercare alcun indebito vantaggio per sé o per altri mediante l'abuso dello svolgimento della suddetta posizione, l'offerta o l'accettazione di vantaggi anche tramite i o da parte dei membri della propria famiglia o di persone comunque ad essi collegate.

Fatta eccezione per attività limitate nell'ambito di organizzazioni a scopo sociale (comitati scolastici, associazioni sportive locali, o di proprietari) le eventuali offerte ai Collaboratori di cariche direttive con mansioni anche non esecutive o in veste di supervisore di iniziative commerciali o di enti *no-profit* devono essere sottoposte all'esame ed alla approvazione degli organi preposti all'interno di FCLog.

4.2 Prevenzione del conflitto di interessi

Al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi tutti i Collaboratori di FCLog sono tenuti a segnalare ai propri superiori o all'Organismo di Vigilanza l'esistenza di situazioni effettive o potenziali di conflitto di interessi.

4.3 Divieto di concorrenza

Non è consentito ai dipendenti di FCLog assumere incarichi dirigenziali, dipendenti o consensuali nell'interesse di società concorrenti, se non nei limiti stabiliti dalla normativa vigente o dagli accordi individuali tra la Società ed ogni singolo dipendente.

5. Gestione delle informazioni

5.1. Obbligo di riservatezza

I Collaboratori di FCLog hanno l'obbligo di non utilizzare, diffondere o comunicare a terzi notizie, dati, informazioni relative alla Società, nonché a clienti e fornitori di FCLog, la cui cognizione è stata resa possibile o agevolata dalla attività lavorativa svolta nell'interesse della Società.

FCLog chiede ai propri Collaboratori di mantenere la riservatezza anche su notizie, dati e informazioni acquisite nel corso o in occasione di precedenti impieghi, che, per il loro carattere riservato e/o confidenziale, non devono essere utilizzate nell'interesse della Società.

5.2. Trasparenza e veridicità dei dati informativi

I dati informativi di FCLog, siano essi funzionali ai rapporti interni alla società, siano essi destinati all'esterno, devono essere veritieri, accurati, completi e chiari.

In quest'ottica, la rilevazione e registrazione dei dati contabili deve avvenire in modo tempestivo ed essere supportata da idonea documentazione.

Chi dovesse venire a conoscenza dell'avvenuta falsificazione di dati informativi o contabili è tenuto ad informarne il proprio superiore e l'Organismo di Vigilanza.

5.3. Documenti e scritture contabili

Le scritture contabili e la relativa documentazione di supporto devono accuratamente descrivere e riflettere la natura della operazione cui fanno riferimento.

FCLog è tenuta a conformarsi alle regole e procedure contabili definite come generalmente accettate.

Pertanto nelle suddette scritture non devono essere riportate registrazioni false o che si rivelino comunque ingannevoli.

Ai Sindaci, revisori contabili, ed ai commercialisti della cui assistenza FCLog si avvale ed al cui controllo FCLog sottopone la propria attività, deve essere pertanto fornita piena ed integrale informazione.

5.4. Conservazione dei documenti

I documenti utilizzati nell'espletamento dell'attività nell'interesse di FCLog vanno conservati e archiviati.

I Collaboratori di FCLog non devono mai distruggere o modificare arbitrariamente documenti utilizzati nell'attività lavorativa.

Nel caso in cui vi siano dubbi in merito alle modalità di trattamento e conservazione dei documenti i Collaboratori devono chiedere informazioni alle funzioni preposte.

6. Disposizioni di attuazione

6.1. Effettività del Codice Etico

FCLog promuove la diffusione e la conoscenza del Codice Etico presso tutti i propri Collaboratori e Soci e chiede agli stessi di rendersi a loro volta promotori nel portare a conoscenza di *Partners* e terzi in genere i principi contenuti nel Codice.

FCLog tutela tutti i propri Collaboratori che contribuiscono all'attuazione del presente Modello.

FCLog vigila affinché nessun Collaboratore possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver attuato i principi del Codice Etico, averne portato a conoscenza altri soggetti o avere segnalato all'Organismo di Vigilanza l'avvenuta

violazione dei contenuti del Codice Etico o delle procedure interne.

FCLog garantisce la piena effettività delle disposizioni contenute nel Codice Etico. A questo scopo, ove vengano segnalate o riscontrate possibili violazioni del Codice Etico, FCLog avvierà immediatamente le opportune verifiche e, in caso di riscontro positivo, le adeguate misure sanzionatorie, sopra descritte.

Nell'ambito della sua funzione ispettiva e repressiva, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a monitorare costantemente il rispetto delle regole e dei principi contenuti nel Codice Etico.

7.2. Violazioni del Codice Etico

L'accertata violazione dei principi e delle regole contenute nel Codice Etico viene perseguita da FCLog in modo tempestivo e adeguato, con le idonee sanzioni del caso commisurate e proporzionali alla gravità della infrazione commessa, a prescindere dalla circostanza che sia sorto un procedimento penale per i casi in cui le condotte violative del Codice Etico costituiscano reato.

I Collaboratori, i *Partners* e, più in genere, chi ha comunque rapporti con FCLog deve essere ben cognito del fatto che FCLog reprime con le adeguate misure del caso, sopra descritte, i comportamenti che non rispettano le regole e i principi del Codice Etico. A questo fine, la Società provvede a diffondere la conoscenza dei contenuti del presente Codice con ogni mezzo ritenuto adeguato.

FCLog si riserva di non intrattenere rapporti con Collaboratori, *Partners* e terzi in genere che non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente, e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi previsti dal Codice Etico.

7.3. Aggiornamento del Codice Etico

FCLog cura l'aggiornamento periodico del presente Codice, al fine di garantirne la piena effettività e rispondenza alle concrete situazioni in cui si trovano ad operare i suoi Collaboratori. L'Organismo di Vigilanza è tenuto a verificare che i risultati raggiunti nell'applicazione del Codice Etico siano adeguati rispetto agli obiettivi segnalando prontamente agli Organi competenti la necessità o anche soltanto l'opportunità degli adeguamenti che si dovessero rendere necessari.

Si evidenzia, da ultimo, come per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni contenute nel Modello e dalle procedure aziendali richiamate in precedenza, trovano applicazione le previsioni contenute nel Codice Etico. In ogni caso, nell'ipotesi in cui anche uno solo dei precetti del Codice Etico entri in conflitto con le disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure aziendali, il Codice Etico deve ritenersi prevalente.

ALLEGATO 8: CODICE DISCIPLINARE

..... omissis